



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Prot. nr. 3765/U/2020

Avellino, lunedì 19 ottobre 2020

Oggetto: *Criteria organizzativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino relativi al periodo 2020-2022.*

**Al Consiglio Superiore della Magistratura
VII° Commissione
R o m a**

**Al Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello
N a p o l i**

**Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello
N a p o l i**

Il Procuratore della Repubblica f.f.

- lette e valutate le complessive disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- preso atto dei pareri e delle indicazioni forniti dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Avellino nel corso delle riunioni svolte in data 24 giugno, 14 luglio e 23 settembre 2020;
- sentiti i Direttori Amministrativi e i Responsabili amministrativi dei vari servizi, che hanno compendiato le loro valutazioni in apposita relazione stilata, in assenza del Dirigente Amministrativo, dai Direttori Amministrativi, dr. Paolo Greco e dr.ssa Ilaria D'Amore (cfr. all. n. 1);
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, anche in rappresentanza della Camera Penale, nel corso delle riunioni della "Conferenza Permanente";
- tenuto conto del provvedimento nr. Prot. nr. 189/U/2017 del 16 gennaio 2017 -con le successive modifiche e/o integrazioni-, avente ad oggetto "Criteri organizzativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino relativi al periodo 2017-2019" ed adottato in base alle circolari ed agli altri provvedimenti definiti in materia dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- considerato che nessun rilievo è stata sollevato dai Magistrati dell'Ufficio a cui – ai sensi dell'art. 8 della Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura – è stata posta in visione la bozza del futuro Programma Organizzativo 2020-2022;
- tanto premesso,

DISPONE

quanto segue al fine dell'organizzazione dell'attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

PREMESSA

Le presenti linee organizzative e programmatiche si atterranno essenzialmente ai Criteri già elaborati per il triennio 2017-2019, nella misura in cui si sono dimostrati, in continuità con quelli del triennio precedente, i più adeguati a gestire e organizzare una Procura di piccole-medie dimensioni come quella di Avellino.


Criteri che sono stati in condizione di far fronte in maniera più che adeguata anche ai continui ridimensionamenti delle piante organiche, sia dei magistrati che del personale amministrativo, a volte prevedibili (pensionamenti) altre del tutto imprevedibili o comunque difficilmente preventivabili (maternità, trasferimenti, assenza di domande per posti vacanti, applicazione di ufficio di singoli magistrati ad altro Ufficio del Distretto). Tenendo presente che l'assenza anche di una sola unità in un Ufficio come la Procura di Avellino determina una scopertura di circa il 10% dell'organico dei magistrati e di una percentuale leggermente inferiore per il personale amministrativo.

Efficienza e adeguatezza che sono stati anche riconosciuti dall'esito della recente ispezione ordinaria disposta dal Ministero della Giustizia.

Per il prossimo triennio, peraltro, non si esclude la necessità di alcune significative integrazioni e/o modifiche sotto l'aspetto della gestione del personale amministrativo.

Il prossimo pensionamento di altre unità e l'assenza ormai cronica di un Dirigente Amministrativo, determineranno – rebus sic stantibus – la prevedibile esigenza di procedere ad una revisione delle composizioni delle Segreterie dei magistrati e degli altri uffici amministrativi addetti alla gestione di altri servizi (dibattimento, misure di prevenzione, esecuzione, registro ex 335 c.p.p., front office, intercettazioni, spese di giustizia ecc.).

Attualmente, nonostante l'aggravio su altri servizi, si è inteso volutamente assicurare ad ogni magistrato togato un cancelliere e/o





assistente giudiziario, che cura anche il ruolo del singolo v.p.o. "abbinato" al primo.

Salvo un incremento delle piante organiche (allo stato non prevedibile), tra le varie possibilità vi è anche quella del ricorso alla "centralizzazione" di alcuni servizi e alla "centralizzazione" e/o accorpamento di due o più segreterie del p.m., con prevedibile aggravio delle incombenze, a cui si intende far fronte con un sempre maggior ricorso (nei limiti delle risorse e delle singole capacità individuali) a strumenti informatici -programmi di gestione degli affari a seconda delle urgenze e del "peso" del singolo fascicolo-, con la assegnazione degli affari di cd. "pronta definizione" al Procuratore Aggiunto, e l'affidamento delle iscrizioni delle Notizie di Reato allo stesso Procuratore Aggiunto in misura superiore a quella già attualmente prevista.

Aspetti, questi ultimi, peraltro, che in assenza di un Procuratore della Repubblica effettivo (allo stato è in corso la procedura di nomina a seguito del collocamento a riposo, il 20.6.2020, per sopraggiunti limiti di età del precedente Capo dell'Ufficio) è possibile solo ipotizzare, ma non già attuare, considerato che il Procuratore Aggiunto, attualmente ricopre le funzioni di Procuratore della Repubblica e anche quelle di Dirigente Amministrativo.

Le novità legislative in materia di intercettazioni, hanno, infine spinto alla istituzione di un Ufficio Servizi Intercettazioni (U.S.I.) centralizzato e alla previsione e messa in atto dell'avvio di un Ufficio Digitalizzazione, destinati ad interfacciarsi tra loro e a "dematerializzare" sempre di più i fascicoli cartacei, con il triplice obiettivo di diminuire il carico di lavoro delle Segreterie, rendere maggiormente e più efficacemente e funzionalmente fruibili gli atti agli utenti e agli stessi magistrati e, non da ultimo, salvaguardare - in tempi di pandemia da COVID- la sicurezza fisica dei lavoratori, specie in una Procura, come quella di Avellino, con limitatissime risorse spaziali a fronte del numero del personale giudiziario amministrativo e di Polizia Giudiziaria (si ricorda che l'Ufficio, già da anni, ha subito l'accorpamento dell'intera Procura di S. Angelo dei Lombardi).

Nella predisposizione del presente documento programmatico si seguiranno le fonti di primario rilievo dei principi base che fondano la disciplina della materia dell'organizzazione degli Uffici

giudiziari, anche requirenti, e dei criteri di distribuzione degli Affari, e segnatamente:

- il D.L.vo 20 febbraio 2006, n.ro 106, le Leggi 24 ottobre 2006, n.ro 269 e 30 luglio 2007, n.ro 111;
- la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura (Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017); la Circolare P11074/2018 del 22 giugno 2018 recante modifiche all'art. 7 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura; la Risoluzione del 16 maggio 2018 in tema di *"Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative"*; le Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 luglio 2007 (relativa a *"Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106"*) e del 21 luglio 2009 (relativa alla *"Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero"*), nonché la normativa secondaria di settore, avente natura integrativa, del C.S.M., tra cui, in particolare, la delibera del 14 dicembre 2011 sul *"Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro"*; la Risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di *"Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"*; la Risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di *"linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"*;
- La Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 (Pratica n 81/VV2016).

Si terrà conto altresì di tutti i provvedimenti che si sono succeduti, integrativi e/o modificativi del precedente Programma Organizzativo 2017-2019, tra cui provvedimenti emanati d'urgenza e resi necessari a seguito di modifiche normative, del trasferimento e/o assegnazioni temporanee di alcuni Sostituti presso altri uffici e/o dell'esonero da alcuni servizi per ragioni di maternità o per altra causa, anche al fine di ridurre ad unità le disposizioni suddette e

rendere maggiormente intellegibile il nuovo Programma Organizzativo 2020-2022.

Sempre in premessa, non può non tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che il Progetto Organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile, perché da un lato deve considerare le ricadute, sull'attività istituzionale, delle continue modifiche ordinamentali e legislative in materia penale e processuale, e dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario; con la conseguenza che il Progetto non va concepito come un modello ideale ed imm modificabile, ma piuttosto come una guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio nel momento presente.

Per cui, ne va prevista fin d'ora una rivalutazione complessiva, che, come prescritto nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura indicata in premessa, avverrà nell'ottobre 2022, a condizione, peraltro, che nel frattempo non si verifichino significativi mutamenti nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che rendano indispensabile un anticipato adeguamento parziale del progetto, che, in tal caso, avverrà nelle forme indicate all'art. 8 della circolare citata.

Ed una delle più significative modifiche della pianta organica avverrà a breve termine con la nomina di un nuovo Procuratore della Repubblica e con il trasferimento ad altro Ufficio di un Sostituto Procuratore (dr. Patscot).

§ 1. Considerazioni di carattere generale

1a. la situazione della Procura della Repubblica di Avellino

L'unificazione tra la Procura della Repubblica di Avellino (ufficio "accorpante") e la Procura della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi (ufficio "accorpato"), avvenuta in data 14 settembre 2013, comportava l'aumento dell'organico dei Sostituti ad 11, e la conseguente istituzione del posto di Procuratore Aggiunto, che veniva "coperto" a far data dal 31 luglio 2015.

Dal 21 giugno 2020, a seguito del collocamento a riposo per sopravvenuti limiti di età del Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto, in qualità di vicario, ne ha assunto temporaneamente le funzioni, fino a quando non sarà completata la

procedura di nomina del nuovo Procuratore e la conseguente presa di possesso.

A tal fine, è stato adottato il provvedimento prot. nr. 2350/u/2020 del 24 giugno 2020, avente ad oggetto una parziale modifica dei criteri organizzativi in atto, disponendo quanto segue:

[..] a far data dal 21 giugno 2020 e fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore della Repubblica:

- 1) le funzioni di Procuratore della Repubblica sono assunte temporaneamente dal Procuratore Aggiunto della Repubblica/Vicario;*
- 2) al Procuratore Aggiunto della Repubblica, quale Procuratore della Repubblica f.f., in particolare, oltre ai compiti e alle funzioni già a lui assegnati (con le sole eccezioni indicate nei punti successivi), sono altresì assegnati tutti i compiti e le funzioni spettanti al Procuratore della Repubblica così come definiti nei Criteri Organizzativi in vigore presso questo Ufficio (cfr. in allegato), ed in particolare quelli di cui al § 11;*
- 3) è temporaneamente sospeso, fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore della Repubblica, l'OdS n. 670/u/19 del 15.2.2019, con cui si assegna al Procuratore Aggiunto della Repubblica il compito di provvedere alle iscrizioni di una parte delle Notizie di Reato. A tale incombente provvederà esclusivamente il magistrato designato per il "Turno Esterno";*
- 4) in assenza del Procuratore della Repubblica f.f., i compiti e le funzioni sopra indicati sono svolti, di volta in volta, dal magistrato più anziano in servizio nel giorno in cui occorre adottare una decisione e/o un provvedimento.*

Con successivo provvedimento n. 3470/u/2020 del 17.9.2020 è stata disposto, sempre in via temporanea e fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore della Repubblica, l'affidamento del coordinamento VV.PP.OO. alla dr.ssa Cecilia Anecchini.

I provvedimenti sono stati ritualmente inviati al Consiglio Giudiziario, per la "presa d'atto" e il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

Con riferimento alla situazione di questa Procura della Repubblica è opportuno evidenziare i dati di seguito riportati.

- La Procura della Repubblica di Avellino –a far data dall'unificazione con l'omologo ufficio di S. Angelo dei Lombardi, per effetto dei trasferimenti dei magistrati in uscita ed in entrata e dell'istituzione del posto di Procuratore Aggiunto- ha un **pianta organica** composto da 1 Procuratore della Repubblica, 1 Procuratore Aggiunto, 11 Sostituti Procuratori e 13 v.p.o..
- Attualmente risultano due "scoperture":
 - il posto di Procuratore della Repubblica (vacante dal 21.6.2020, dopo il congedo per sopraggiunti limiti di età del dr. Rosario Cantelmo),
 - un posto di Sostituto Procuratore, per effetto del già deliberato trasferimento ad altro Ufficio del dr. R. Patscot.

- Il **carico di lavoro** che grava su questo Ufficio in relazione ai procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari. La Procura della Repubblica di Avellino è stata oggetto di "ispezione ordinaria" disposta dal Ministero della Giustizia ed effettuata nel periodo di vigenza delle Tabelle Organizzative 2017-2019.

L'ispezione si è svolta dal 18.9.2018 al 5.10.2018.

I relativi esiti sono riportati a pp. 142 e ss. della relazione finale (v. in all. n. 2).

Le rilevazioni statistiche contenute nella relazione ispettiva e gli indici di produttività relative al periodo di osservazione (1.10.2013-30.6.2018) evidenziano i seguenti significativi dati:

"Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 8.921 procedimenti iscritti a mod. 21, ne sono sopravvenuti n. 50.602 (media annua 10.657,7), ne sono stati esauriti n. 54.399 (media annua 11.457,4), con la pendenza finale di n. 5.125 procedimenti (dato reale = n. 4.955 procedimenti).

Lo scarto tra dato reale e dato informatico è di n. 170 procedimenti (3,3%) c.d. "falsi pendenti" a causa d'errori informatici ovvero di omesse e/o inesatte annotazioni."

E ancora:

“Gli indici medi annui della produttività sono riportati nello schema che segue

173 REGISTRO GENERALE/ SEZIONE	Indice di RICAMBIO	Indice di SMALTIMENTO	Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
Modello 21 “Noti”	105,9%	58,1%	-28,9%
Modello 21bis “Noti G.di P.”	103,4%	65,2%	-23,2%
Modello 44 “Ignoti”	111,7%	53,7%	-43,3%
Modello 45 “F.N.C.R.”	106,2%	73,4%	-55,4%
Misure di prevenzione	96,3%	55,3%	20,0%
TOTALE	107,3%	58,6%	-35,0%

L’indice di ricambio conferma una buona capacità di assorbimento degli affari correnti sopravvenuti e, l’indice di smaltimento al di sopra del 50%, indica che l’ufficio riesce anche a smaltire l’arretrato.”.

Le valutazioni ispettive finali evidenziano un decremento delle pendenze e nonostante *“le gravi criticità logistiche... L’ufficio, nel quinquennio, ha offerto una buona funzionalità al complessivo servizio giustizia, come testimoniano, sotto il profilo giurisdizionale, la significativa attività di smaltimento dell’arretrato e la contenuta pendenza di procedimenti ultratriennali”.*

- Le positive indicazioni sull’apprrezzabile livello di produttività evidenziate nella relazione ispettiva sono state confermate anche da ulteriori dati, acquisiti autonomamente. Ed invero, il tecnico informatico assegnato all’Ufficio è stato incaricato di effettuare una rilevazione statistica relativa all’ultimo triennio (coincidente con i precedenti Criteri Organizzativi 2017-2019), suddivisa per le singole sezioni specialistiche, oltre che per i fascicoli cd. “a pioggia”. Anche in questo caso il rapporto tra le sopravvenienze e le definizioni danno contezza del *trend* positivo già evidenziato dagli Ispettori ministeriali, nonostante che nel periodo di riferimento vi siano state sostanziali scoperture di organico, dovute, per un verso, all’applicazione intradistrettuale per

circa 2 anni di uno magistrato dell'Ufficio alla Procura della Repubblica di Benevento (prima il dr. Toscano, con un'applicazione di 3 giorni alla settimana, e successivamente il dr. Iglio, per due udienze settimanali), e alla duplice aspettativa per maternità della dr.ssa Recano, oltre alla cronica carenza di personale amministrativo (attualmente la scopertura è del 25%)

Ed invero, nel triennio 2017-2019, a fronte della sopravvenienza di 26.349 fascicoli registrati a Modello 21, la "pendenza" è notevolmente diminuita, passando da 16.854 procedimenti inizialmente pendenti a 15.732 pendenti alla fine del periodo. Analogo *trend* si è verificato per i procedimenti iscritti a Registro Modello 44 (cfr. all. 3 prospetto relativo al rapporto tra Procedimenti Pendenti Iniziali/Sopravvenuti/Definiti/Pendenti Finali, suddivisi per Sezioni).

- I superiori dati dimostrano il rilevante impegno ed il grande merito dei Sostituti Procuratori in servizio presso questa Procura della Repubblica, i quali, pur a fronte di una notevole mole di fascicoli "*sopravvenuti*", sono riusciti ad eliminare parte del carico "*arretrato*", determinando in tal modo una meritoria inversione di tendenza.
- Sotto altro aspetto, occorre evidenziare che se l'unificazione del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con l'omologo Ufficio di Avellino aveva già determinato un aumento nell'**attività dibattimentale**, il carico di pendenze dibattimentali degli ultimi anni, in uno con la copertura dei posti vacanti presso l'ufficio giudicante penale del Tribunale, ha comportato l'ulteriore aggiunta di una ulteriore udienza "collegiale" 4^a udienza settimanale (collegio del giovedì), rispetto alle 3 precedenti.

Sono, inoltre, al momento previste 3-4 udienze mensili fissate dal Tribunale di Sorveglianza.

Le udienze presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari sono stabilmente 4 settimanali ed a queste vanno aggiunte alcune ulteriori udienze di carattere "straordinario". Questo Ufficio ha, poi, l'onere di garantire la presenza ordinaria del P.M. di udienza sia presso il Giudice monocratico che presso i Giudici di Pace, dove sono previste più di 100 udienze mensili, oltre a possibili udienze

straordinarie. Nel triennio 2017-2019 si sono svolte nr. 2.425 innanzi al G.M. e nr. 831 innanzi ai G.d.P (cfr. all. n. 4).

Se in linea generale, la funzione di P.M. d'udienza, in questi casi, è svolta dai VV.PP.OO. non sono stati rari i casi in cui è stato necessario garantire la presenza del Sostituto "togato" (in ragione della gravità e complessità della vicenda trattata); casi, oggi, ancor più accentuati per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, con ulteriore aggravio dei compiti dei Sostituti Procuratori di questo Ufficio.

- E' lecito ipotizzare che, nel lungo periodo, la non adeguata proporzione tra il numero dei magistrati presenti e l'incremento dei carichi di lavoro, verificatosi all'esito dell'accorpamento tra i due uffici giudiziari, rischi concretamente di fermare la meritoria inversione di tendenza relativa all'eliminazione o, comunque, alla riduzione del carico "arretrato", di cui si è detto in precedenza. Appare, viceversa, fondata la preoccupazione che, a causa dell'inadeguatezza dell'organico, il numero dei procedimenti pendenti e non definiti ricominci inesorabilmente ad aumentare.
- Medesima, se non superiore criticità, presenta l'organico del personale amministrativo.

Sotto questo profilo non può innanzitutto non evidenziarsi la ormai **pluriennale assenza del Dirigente Amministrativo**, le cui funzioni, da circa 5 anni, sono svolte dal Capo dell'Ufficio. Nonostante i costanti solleciti inviati mensilmente al Ministero della Giustizia, ad oggi il posto risulta inesorabilmente scoperto, con tutte le gravi, intuibili ricadute sulla efficiente gestione del personale.

A ciò non può non aggiungersi l'allarmante dato – già sopra accennato – di una carenza di personale amministrativo che ammonta ormai al 25% della pianta organica (a fronte delle 64 unità previste, ne risultano attualmente in servizio solo 49), con un'età media decisamente alta, che porta alla facile previsione di un ulteriore, prossimo incremento di quel richiamato dato percentuale.

Anche in questo caso, peraltro, nonostante una sì forte scopertura di organico, non possono non evidenziarsi i positivi risultati raggiunti, sia sotto il profilo dell'organizzazione che sotto quello dell'andamento dei singoli settori e degli obiettivi raggiunti, grazie anche

spesso – al sacrificio individuale delle singole unità e al diligente coordinamento – sotto le direttive del Procuratore della Repubblica – dei Direttori Amministrativi.

Si rimanda a tal fine alla relazione sul punto, a firma del Direttore Amministrativo dr. Paolo Greco. (cfr. all. n. 1).

1b. Programma di definizione dei procedimenti

Quanto ai carichi di lavoro ed alla loro distribuzione, è opportuno evidenziare preliminarmente che:

- i. al dr. Patscot, in qualità di RID, è riconosciuta la riduzione pari al 50% delle assegnazioni;
- ii. nonostante la lunga applicazione infradistrettuali alla Procura di Benevento, il dr. Toscano non ha richiesto esoneri di sorta né una riduzione delle assegnazioni;
- iii. per effetto dei periodi di astensione legata alla maternità e ai congedi parentali (dal 26.2.2019 al 29.2.2020), la dr.ssa Recano non ha ricevuto assegnazioni e, al fine di non mantener “fermo” il suo delicato ruolo di specialistica (sezione 3 - fasce deboli e colpa professionale) è stato redistribuito tra gli altri Sostituti;
- iv. a far data dal marzo 2020, al rientro della maternità, alla dr.ssa Recano è stato attribuito un numero “doppio” di nuove assegnazione, per consentire il riequilibrio dei carichi.

Le superiori situazioni sono state sempre prontamente fronteggiate, assicurando una equa perequazione dei carichi, sia attraverso temporanee applicazioni di Sostituti da una sezione ad un'altra (specie, per le sue note esigenze di celerità e complessità, alla sezione 3[^] “Fasce deboli”) sia attraverso interventi di riassegnazione di fascicoli in ragione della estemporanea criticità e dello squilibrio determinatasi per effetto delle applicazioni infradistrettuale di singoli Sostituti alla Procura di Benevento.

I dati statici aggiornati al settembre 2020, danno conto di un carico medio per ciascun Sostituto (con le dovute eccezioni collegate agli

esoneri per alcuni di loro) di circa 450 fascicoli mod. 21, e di circa 350 fascicoli mod. 44, in percentuale diversa a seconda dello specifico carico degli affari specializzati.

Ed invero, il sistema delle assegnazioni è settato alla stregua dei cd. “vasi comunicanti”, in maniera tale che il maggior numero degli affari specialistici assegnati viene “compensato” di volta in volta da un minor numero di affari “a pioggia”, e viceversa, al fine di perequare in maniera omogenea i carichi complessivi.

L’Ufficio Informatico e Statistiche effettuerà, con cadenza periodica, il monitoraggio in ordine ai flussi e ai carichi di lavoro gravanti sui singoli Sostituti, in maniera tale da consentire al Procuratore della Repubblica, d’intesa con il Procuratore Aggiunto e sentiti i Magistrati dell’Ufficio, una eventuale rideterminazione della composizione delle singole Sezioni “specializzate” e eventuali interventi riequilibrativi dei ruoli di ciascuno dei Sostituti.

I criteri in base ai quali si procederà a riequilibrare e perequare i ruoli saranno quelli generali previsti anche nelle ipotesi di sostituzione e supplenze, e segnatamente:

1. I fascicoli rientranti nella competenza “specialistica” andranno redistribuiti tra tutti i magistrati assegnati alla sezione “specializzata”, in maniera da equiparare i rispettivi ruoli;
2. I fascicoli rientranti nella competenza “generica” (cd. “pioggia”) andranno redistribuiti proporzionalmente tra tutti i magistrati dell’Ufficio;

In **deroga** ai superiori criteri, qualora, contemporaneamente alla perequazione, prenderà servizio altro magistrato per il quale andrà “formato” un nuovo ruolo, tutti i procedimenti, nei limiti della equiparazione e omogeneizzazione dei ruoli, saranno assegnati a quest’ultimo e, ove non sia possibile rispettare la regola della competenza specialistica, anche a prescindere dalla sezione a cui il medesimo sarà assegnato.



1c. Nella formulazione del presente provvedimento, sono state seguite le direttive ed i parametri individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione dei criteri di organizzazione degli uffici giudiziari del pubblico ministero ed a tali indicazioni sono state, di conseguenza, ancorate le modalità organizzative di questa Procura della Repubblica.

Pertanto, viene ribadita la previsione delle “Sezioni Specializzate”, destinate a trattare fatti tendenzialmente omogenei, nonché ad approfondire normative speciali e viene, altresì, indicato con precisione l’ambito delle singole “specializzazioni”, allo scopo di evitare dilatazioni della competenza ed in base alla considerazione che la concreta efficacia della specializzazione è inversamente proporzionale alla estensione della stessa.

In definitiva, ciascuna Sezione Specializzata sarà caratterizzata da un “nucleo centrale” di competenza, con assegnazione esclusiva degli affari riguardanti determinate materie, indicate con le modalità che di seguito verranno precisate. Gli ulteriori procedimenti non ricadenti in alcuna “specializzazione” saranno assegnati a tutti i Sostituti Procuratori, secondo automatismi predeterminati, che saranno anch’essi di seguito indicati.

Sotto questo specifico aspetto, sebbene si ritenga produttivo “strutturare” l’Ufficio con la previsione di Sezioni Specializzate per materie omogenee, di contro, per quanto riguarda invece gli eventuali diversi e ulteriori “**criteri di priorità**”, che teoricamente potrebbero essere fissati dal Procuratore della Repubblica, appare preferibile mantenere la linea adottata fino ad oggi, che è quella di rifarsi all’elenco delle priorità di cui all’art. 132-bis disp. att. c.p.p. Sia perché, già la previsione di Sezioni Specializzate “per materie” è di per sé indicativa del “peso” che si intende attribuire a determinati reati, piuttosto che ad altri (inseriti nei criteri di assegnazione “a pioggia”), e sia soprattutto perché, come rappresentato anche in occasioni degli incontri distrettuali organizzati dal Procuratore Generale e dal Presidente di Corte di Appello, la Procura di Avellino (in linea anche con quanto espresso anche da altri Uffici) ha sempre evidenziato di continuare ad attenersi ai criteri legislativi e che per l’eventuale adozione di ulteriori e diversi “criteri di priorità” sarebbe stato necessario attendere un apposito protocollo elaborato a livello distrettuale (anche con il contributo necessario sia dei Tribunali che della Corte

di Appello), in ragione delle specificità e delle esigenze complessive, processuali e sostanziali, di ciascun Ufficio.

1d. Nella definizione del presente provvedimento sono stati valutati in modo approfondito - attraverso l'esame delle rilevazioni statistiche aggiornate relative alle sopravvenienze e definizioni dei procedimenti ed al conseguente carico di lavoro delle diverse sezioni fino ad oggi operanti- i risultati raggiunti con l'organizzazione in atto, analizzando anche tutti i possibili inconvenienti e le eventuali criticità.

In previsione della ultradecennalità di alcuni Sostituti e in previsione del prossimo trasferimento ad altro Ufficio di almeno un magistrato (risulta già deliberato il trasferimento del dr. Patscot alla Procura di Napoli), nel corso delle riunioni di ufficio del 14 luglio 2020 e del 23 settembre 2020, è stata nuovamente esaminata e discussa la possibilità di un ampliamento del numero delle "sezioni specializzate", mediante una maggiore e più specifica specializzazione delle 3 sezioni attualmente in atto e la conseguente istituzione di una quarta sezione, alla quale attribuire la competenza su alcune materie sottratte alle altre.

L'innovazione organizzativa era stata già oggetto di discussione in occasione della redazione dei precedenti "criteri organizzativi" dell'Ufficio e accantonata, in quanto si ritenne opportuno mantenere l'attuale assetto alla luce anche delle dimensioni dell'ufficio e delle risorse umane disponibili, sia in termini di magistrati che di personale amministrativo.

Anche all'esito della più recente discussione è prevalso l'orientamento di mantenere, quantomeno nell'immediato, l'attuale organizzazione in 3 sezioni e di rimandare eventuali innovazioni organizzative ad un momento successivo, all'atto della nomina del nuovo Procuratore della Repubblica, allorchè avrà il quadro compiuto delle effettive coperture di organico (come chiarito, è imminente il trasferimento ad altro Ufficio di almeno un Sostituto).

1e. Si ritiene pertanto di confermare l'attuale struttura della suddivisione in **tre Sezioni Specializzate**, con le relative competenze, escludendo dalla "specializzazione" i procedimenti aventi ad oggetto i reati per fatti di droga, per due ordini di ragioni: i procedimenti più complessi in materia di detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti attengono a vicende sicuramente riferibili alla attività della criminalità organizzata e, quindi, rientrano nella

competenza della D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Napoli, mentre le vicende meno complesse -per lo più collegate ad arresti in flagranza- possono essere agevolmente trattate dal Sostituto di turno per gli “arresti” e prontamente dallo stesso definiti, non richiedendosi “*particolari tecniche d’indagine*”, né “*conoscenza di settori specialistici*”.

§ 2. Le Sezioni specializzate

PREMESSA

In via preliminare, non appare inutile rappresentare il quadro territoriale e geo-criminale di contesto e la specifica realtà criminale del territorio, giacchè rappresentano i presupposti imprescindibili per l’articolazione per Sezioni dell’Ufficio di Procura.

Il circondario di Avellino è storicamente caratterizzato da realtà criminali diversificate. Fortemente e storicamente polarizzata su alcuni territori la criminalità di matrice camorristica, Avellino e Provincia, accanto ad un *trend* molto allarmante di accaparramento di risorse pubbliche (frodi comunitarie, frodi in pubbliche forniture, truffe ai danni di Enti pubblici, distrazione di fondi pubblici) e di delitti contro la P.A., ha visto negli anni una diffusione sempre maggiore di crimini di natura economico-finanziaria (usura, violazioni tributarie e frodi “carosello”, bancarotte e condotte distrattive) collegati alle crisi economiche, sia generali che di settore, che hanno direttamente o indirettamente generato un ulteriore circuito criminale collegato alle violazioni in materia ambientale.

Costante (e nient’affatto secondario) è altresì il numero dei delitti di violenza di genere e, in ragione della presenza sul territorio di poli industriali, di medie e grandi dimensioni, delle condotte correlate alle colpe professionali.

Per quanto riguarda la presenza del fenomeno mafioso, naturalmente, pur non rientrando le relative indagini nell’ambito della competenza funzionale di questa Procura, appare necessario evidenziarne l’incidenza territoriale, vuoi per gli effetti che quelle condotte evidentemente determinano sul tessuto sociale ed economico locale vuoi per i continui interscambi di informazioni e atti che – proprio per le ragioni appena evidenziate – hanno

caratterizzato da anni i rapporti tra questa Procura e la DDA di Napoli (numerose sono le indagini che, avviate da questa Procura, sono poi transitate per competenza alla DDA e i procedimenti della DDA di Napoli a cui vengono tuttora applicati i Sostituti della Procura di Avellino).

La camorra dell'area irpina, si caratterizza in ragione della diversa area territoriale su cui opera e ha operato.

Si tratta di gruppi organizzati tra loro diversi e profondamente diversi, a loro volta, dalla "camorra napoletana".

Sul territorio di Avellino e provincia hanno storicamente operato due diverse "camorre": l'una nella zona della Valle del Lauro, l'altra nell'area della Valle Caudina.

Più recente invece è la storia di una camorra prettamente avellinese, operante per lo più nel settore del traffico degli stupefacenti e in un particolare segmento dell'economia locale (per lo più legato alla concessione di prestiti a tassi usurari e alla compravendita forzosa di immobili).

La prima (quella del Vallo del Lauro), facente capo alle storiche famiglie dei CAVA e dei GRAZIANO, già pienamente coinvolte nella guerra degli anni '80, tra Cutoliani e Nuova Famiglia, le quali hanno sostanzialmente mantenuto immutate la struttura e la composizione, ma soprattutto gli interessi e gli obiettivi.

Si tratta di clan essenzialmente familiari, a forte vocazione imprenditoriale e politica, i quali – nonostante una feroce, quarantennale e mai sopita faida – continuano ad accaparrarsi i lauti profitti che quel territorio produce, non disdegnando i lucrosi affari legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Una rivalità che ha assunto, a tratti, caratteristiche di una vera e propria guerra tribale e primitiva, che non deve però ingannare l'osservatore. I profili personali, di appartenenze e di vendetta, costituiscono da sempre solo l'obiettivo immediato, ma non il fine ultimo, legato invece alla supremazia nella gestione degli affari e della cosa pubblica.

E' sufficiente ricordare il numero di esponenti delle due famiglie (da ricomprendere anche gli affini e i collaterali) che hanno ricoperto la carica di sindaco o di amministratore di quella minuscola cittadina fin dagli anni '70.

E la significativa lettera che Raffaele CUTOLO inviò dal carcere all'allora sindaco Raffaele GRAZIANO (siamo agli inizi del 1983), invitandolo ad interessarsi alla sua situazione carceraria presso i massimi vertici dell'allora DC, fa comprendere la capacità di

penetrazione di simili organizzazioni nel tessuto sociale, imprenditoriale, amministrativo ed economico di un'area vastissima, che tuttora persiste, nonostante gli importanti risultati raggiunti dalle forze di polizia e dalla magistratura che si sono occupate e che si occupano del loro contrasto.

Vi è poi la camorra della Valle Caudina, da sempre legata al nome della famiglia PAGNOZZI, i cui esponenti – da decenni ormai – forti del loro legame con i clan casertani, dell'area di Casal di Principe, riescono a controllare il territorio, anche a distanza (da Roma, sede in cui gli esponenti apicali si sono stabiliti da decenni), privilegiando essenzialmente, se non esclusivamente, il traffico di sostanze stupefacenti e gli investimenti, nella capitale, nel settore della ristorazione e dei locali notturni.

Se, quindi, rispetto alla camorra metropolitana, la politica e l'imprenditoria si muovono su direttrici parallele e non intersecantisi, in Irpinia, specie nella Valle del Lauro, le tre realtà continuano a costituire un tutt'uno e il settore delle opere pubbliche e della corruzione sono gli obiettivi sistematicamente perseguiti.

Vi è infine la camorra operante sulla città capoluogo, recentemente venuta in rilievo attraverso una importante indagine della DDA di Napoli e legata alla famiglia GALDIERI.

Si tratta di una "filiazione" dell'organizzazione facente capo un tempo ad Amedeo GENOVESE, di cui hanno ereditato il territorio e in parte gli uomini (cd. clan PARTENIO), e che opera essenzialmente nel settore del traffico di stupefacenti e nel controllo di alcuni settori economici (attraverso prestiti ad usura e le imposizioni di compravendita di immobili).

Per quanto attiene agli altri ambiti criminali, quelli di diretta competenza funzionale di questo Ufficio, deve evidenziarsi come, l'intero territorio sia caratterizzato in maniera simile da situazioni e fenomeni legati alle violazioni in materia di P.A. (per lo più legate alla realizzazione di opere pubbliche e alla distrazione di fondi pubblici), i quali, più che l'incidenza territoriale (come appena scritto, equamente distribuita) per la peculiarità che spesso si tratta di delitti collegati all'ambito edilizio e urbanistico.

Sotto altro profilo, la conformazione geografica del circondario e la presenza di importanti aree e siti di elevato profilo naturalistico, collegati o "innervati" da produzioni industriali fortemente inquinanti (si pensi, solo a titolo di esempio, all'ampia area del solofrano, attraversata da importanti emissari del fiume Sarno e in

cui insiste uno dei maggiori poli conciarci d'Europa; all'area dell'Alta Irpinia caratterizzata da impianti, molti dei quali in disuso, di produzione di energia eolica; alla stessa area del comune capoluogo, da anni interessato dall'inquinamento e dalle opere di bonifica di un importante sito industriale – quello di ISCOCHIMICA), ha determinato negli anni un notevole incremento dei delitti in materia ambientale, per cui la salvaguardia del territorio è diventata una delle priorità assolute anche dal punto di vista investigativo e dell'azione di questo Ufficio.

Così come il perpetuarsi di gravi e costanti crisi economiche, ha condotto in questi anni ad un incremento sempre crescente e sempre più allarmante, dei delitti “economico-finanziari”, che spesso hanno costituito l'unica via di uscita di interi settori commerciali per poter continuare ad operare, con ciò determinando – all'evidenza – una situazione di pesante penalizzazione per gli imprenditori onesti e leali.

Una situazione che ha alimentato, soprattutto negli ultimi anni, un vero e proprio circuito criminale, con una sorta di moltiplicatore di condotte delittuose: gli imprenditori in crisi, non potendo ricorrere al credito bancario, alimentano le loro casse con il ricorso al credito privato a tassi usurari; per far fronte ai pagamenti imbastiscono “frodi carosello” ed evasioni IVA, che a loro volta generano ulteriori delitti, in un vortice senza fine (situazioni simili sono state accertate sia nell'area industriale di Solofra e dintorni sia in attività imprenditoriali della città capoluogo).

L'area dell'Alta Irpinia, infine, si è caratterizzata, negli anni, oltre che per fenomeni legati a reati di natura ambientale ed economica (generando anche qui, a volte, situazione criminali interconnesse) anche per lo “sconfinamento” di una criminalità “predatoria” di origine foggiana, caratterizzata spesso da tratti di matrice mafiosa.

E' sulla scorta dell'analisi dei principali fenomeni criminali che caratterizzano il circondario che, nel corso degli ultimi anni, sono state articolate le competenze interne della Procura di Avellino. Articolazione che ha consentito di raggiungere risultati importanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, che hanno ricevuto l'apprezzamento anche degli Ispettori Ministeriali.

Ed è per queste ragioni che si intende mantenere la stessa struttura e la medesima suddivisione per materia adottate con i precedenti Criteri Organizzativi.

2a. In base alle indicazioni rilevate nelle direttive consiliari (circolari, pareri ecc.), l'Ufficio – come evidenziato – risulta già organizzato, per la parte relativa all'attività d'indagine, in tre sezioni, ciascuna con una propria competenza specialistica.

Nella pregressa formazione delle sezioni, si è tenuto conto della specificità di determinate materie, che richiedono le conoscenze particolari richiamate dalle circolari del C.S.M., delle situazioni e contesti territoriali che si sono sopra rappresentate, nonché della esigenza di tutela della collettività, avvertita in modo più pressante in alcuni settori, che risultano maggiormente inquinati da presenze delinquenziali.

La specializzazione in atto è stata individuata ravvisando la necessità di tutelare il territorio e l'ambiente (questa Procura della Repubblica ha competenza su un territorio che in molti tratti presenta un alto valore paesistico ed ambientale), nonché le cd. "fasce deboli".

E' stata rivolta, altresì, particolare attenzione alla repressione della "criminalità economica", allo scopo di tutelare lo sviluppo delle energie produttive presenti sul territorio dalle aggressioni e dai condizionamenti di una criminalità che rivolge il proprio interesse al settore degli "affari" e che la ormai pluriennale crisi economica ha sempre più accentuato.

In applicazione di tali criteri e confermando la precedente organizzazione le Sezioni risultano composte, per materia, nel modo di seguito indicato.

2b. Sezione I - Reati in materia economica, finanziaria, tributaria, fallimentare, societaria e per fatti di usura.

Le materie di competenza di questa Sezione hanno ad oggetto:

- reati ex artt. 640 c.p., 640/bis c.p., 642 c.p., 644 c.p., 648/bis c.p., 648/ter c.p. e 629 c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di estorsione in danno di familiari cd. "estorsione familiare", che rientra nella competenza della "3° sezione");
- reati finanziari;
- reati tributari;
- reati societari e fallimentari.

La *reductio ad unum* di tali varie ipotesi di reato è determinata dal fine pregnante di contrastare l'illecito accumulo di disponibilità

patrimoniali e di ricchezze avvenuto mediante l'uso di metodiche illecite.

Per ragioni di perequazione dei carichi di lavoro, si è ritenuto di confermare l'esclusione dalla competenza di questa sezione del reato ex art. 648 c.p., ma di includere quello relativo al reato ex art. 629 c.p. (ad eccezione del reato di estorsione in danno di familiari - cd. "estorsione familiare"-, assegnata alla competenza "specialistica" della "3° sezione").

Nella competenza di questa sezione rientrano altresì le sentenze dichiarative di fallimento e gli accordi di concordato preventivo, pur se iscritte dal magistrato di turno a Modello 45.

Sulla base delle rilevazioni statistiche aggiornate, delle c.d. "sopravvenienze" e dei carichi di lavoro, va ribadita la composizione della sezione con l'assegnazione di **3 magistrati**, coordinati dal Procuratore Aggiunto, dr. V. D'Onofrio (cfr. o.d.s. nr. 3562/U/2015 del 10 settembre 2015).

2c. Sezione II - Reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia urbanistica ed ambientale.

Le materie di competenza di questa Sezione hanno ad oggetto:

- reati contro la personalità dello Stato;
- reati contro la pubblica amministrazione;
- reati in materia urbanistica ed edilizia;
- reati in materia di inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera;
- reati in materia di rifiuti;

L'abbinamento tra i reati contro la Pubblica Amministrazione e quelli in materia urbanistica e ambientale è stato dettato dalla considerazione che l'aggressione al paesaggio ed al territorio avviene, di sovente, non già con modalità chiaramente abusive, ma grazie alla "copertura" di atti amministrativi emanati in violazione di legge, la cui adozione ed applicazione integrano le fattispecie di reato di abuso d'ufficio e/o di corruzione.

Si tratta, come appare evidente, di una competenza molto articolata, sia per la qualità dei procedimenti -la maggior parte dei quali molto indaginosi, complessi ed impegnativi-, sia per la quantità, atteso che da una rilevazione statistica relativa ai procedimenti di nuova iscrizione (cd. sopravvenienze) nel periodo 1 gennaio/31 luglio 2020 sono risultati avere ad oggetto la materia "specialistica"



assegnata alla sezione (tra noti e ignoti) ben 910 fascicoli (dato estremamente elevato se si tiene conto anche del periodo COVID). Proprio l'ampia competenza di questa sezione, in uno con la considerazione che ad essa è assegnato il dr. Patscot che, in qualità di RID, gode di una esenzione pari al 50% dei servizi, comprese le assegnazioni dei procedimenti, induce a ritenere preferibile confermare la composizione numerica, in **4 unità**, del magistrati assegnati alla sezione.

2d. Sezione III - Reati in materia di tutela della c.d. "fasce deboli". Reati in materia di sicurezza del lavoro e di colpe professionali mediche.

Le materie di competenza di questa Sezione hanno ad oggetto:

- reati contro la moralità pubblica ed il buon costume;
- reati contro la famiglia;
- reati contro la persona;
- reati in materia di interruzione della gravidanza;
- reati in materia di prostituzione;
- reati in materia di immigrazione;
- reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- reati in materia della c.d. "colpe professionali mediche", nelle ipotesi di lesioni personali e nei casi in cui la condotta cagioni evento mortale;
- reato di estorsione in danno di familiari (cd. "estorsione familiare");
- reato ex art. 388 c.p. (*mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*), limitatamente al comma 2 (per le evidenti connessioni con le problematiche familiari).

Si ritiene di confermare l'esclusione dalla competenza della "sezione III" degli omicidi e tentati omicidi volontari, che restano nella titolarità del Sostituto intervenuto nell'immediatezza, anche al fine di evitare che si venga a creare una inopinata e deleteria disparità di valutazione, in una sì delicata tipologia di delitto, tra una prima fase di intervento (quella d'urgenza) e quelle successive.

Si tratta, infatti, di una tipologia di delitti per i quali non occorre certo una particolare competenza specialistica, richiedendo modalità di indagini tipiche rientranti certamente nel bagaglio di esperienza di ogni magistrato di Procura.

Si ritiene di confermare altresì -come esposto in precedenza- l'esclusione dalla competenza di questa sezione dei reati in materia di stupefacenti, per le ragioni esposte al **punto 1e.** del presente provvedimento.

Si ritiene di confermare, invece, anche alla luce dei risultati conseguiti in questi anni, l'inserimento nella competenza della sezione dell'intera materia delle cd. "colpe mediche", allo scopo di realizzare l'effetto positivo di concentrare in un gruppo di Sostituti la delicata materia della responsabilità professionale dei sanitari, che in quest'ultimo periodo temporale ha manifestato non trascurabili incrementi percentuali.

Quanto alla composizione della sezione, alla luce delle statistiche aggiornate e della entrata in vigore della nuova disciplina dei reati di violenza di genere di cui alla L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. codice rosso), che ha notevolmente aumentato le ipotesi di intervento di assoluta urgenza, nonché sulla scorta delle specifiche indicazioni già da anni fornite dal C.S.M. (cfr. decisione prot. P15227/2013 del 29 luglio 2013) appare necessario confermare quanto meno l'attuale composizione numerica di **4 unità**.

Il Procuratore della Repubblica, nell'espletare l'attività di coordinamento di tale Sezione -come si preciserà più innanzi-, continuerà a mantenere costanti contatti con il Tribunale per i minorenni (art. 609/decies cod.pen.), anche avviando l'iniziativa di procedere, ove necessario, alla redazione di protocolli d'intesa, nonché con tutte le istituzioni pubbliche preposte alla tutela delle c.d. "fasce deboli".

2e. Esecuzione penale

Si ritiene di confermare i precedenti "criteri organizzativi", che a loro volta avevano confermato la disposizione di cui all'O.d.S. nr. 4877/U/2015 del 14 dicembre 2015, in base al quale la materia relativa alla "vigilanza e controllo sull'esecuzione penale" verrà trattata dal Sost. Procuratore dr. Fabio Del Mauro, il quale ha ribadito la propria disponibilità, nonché la rinuncia ad ogni riduzione del carico di lavoro e delle assegnazione dei nuovi procedimenti.

2f. Misure di prevenzione



La materia è trattata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto della Repubblica, con equa ripartizione al 50% tra loro dei relativi procedimenti.

2g. Affari civili

Si tratta di materia indubbiamente delicata che incide su rilevanti interessi sia individuali che collettivi, la cui attenta trattazione richiede l'approfondimento di normative che presentano molto spesso un notevole grado di specificità e complessità.

Fino all'OdS n. 771/U/2020 del 19.2.2020, la trattazione dello specifico settore era assegnato alla dr.ssa Cecilia Anecchini, successivamente – al fine di “compensare” e perequare i carichi di lavoro in ragione dell’esonero per maternità richiesta dall’interessata – la materia è stata assegnata alla d.ssa Lorenza Recano.

Si ritiene di confermare l’assegnazione e la relativa trattazione degli Affari Civili alla dr.ssa Recano.

§ 3. Assegnazione dei magistrati alle Sezioni.

PREMESSA

L’assegnazione alle singole sezioni avverrà, in linea generale, nel rispetto dei criteri fissati negli artt. 7, co. 4, lett. g) e 4, co. 1, lett. f) della Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura, secondo modalità tali da privilegiare e valorizzare le singole, specifiche attitudini professionali dei Sostituti (legate alle pregresse esperienze professionali, all’approfondimento scientifico e allo sviluppo dottrinario di determinate materie e simili), la formazione professionale dei medesimi (corsi di approfondimento, pubblicazioni, incarichi giudiziari e simili), eventualmente anche attraverso una adeguata rotazione tale da assicurare l’acquisizione di una professionalità comune, senza peraltro trascurare la contestuale valutazione di aspetti legati alle esigenze di funzionalità dell’Ufficio.

Sempre in linea di premessa, non possono peraltro trascurarsi alcuni aspetti e peculiarità legati allo specifico Ufficio della Procura di Avellino ed a ciò che si è verificato negli ultimi anni dal punto di vista della copertura della pianta organica, che – proprio in ragione della durata nel tempo – può considerarsi senz’altro un fattore (forse il principale) da tenere in considerazione nella formazione delle “tabelle” organizzative e nella individuazione dei magistrati da assegnare agli specifici gruppi di lavoro.

La pianta organica della Procura di Avellino, come si è già evidenziato sopra, è composta da n. 11 Sostituti Procuratori, un Procuratore Aggiunto e un Procuratore della Repubblica.

Come già emerge chiaramente dal progetto organizzativo 2017-2019, eccetto che per un periodo temporale di appena due mesi, l'Ufficio non si è mai ritrovato ad organico completo. E anche in quel limitatissimo periodo temporale, vi sono state parziali "scoperture" a causa dell'applicazione di un Sostituto ad altro Ufficio, del parziale esonero dal servizio di Sostituti addetti ad altri incarichi (Magrif, RID e simili) e per l'aspettativa per maternità goduta da uno dei Sostituti.

Questo per evidenziare innanzitutto come spesso c'è stata la necessità contingente di dover assegnare/riassegnare/spostare un singolo sostituto ad una sezione piuttosto che all'altra in ragione delle impreviste sopravvenienze (l'ultima determinata dall'entrata in vigore del cd. "codice rosso" e dalla contestuale proroga di applicazione ad altro Ufficio di uno dei magistrati della 3^a sezione), a prescindere dalle aspirazioni e/o dalle attitudini del singolo magistrato, prevalendo in maniera decisiva, rispetto a queste, le esigenze primarie dell'efficiente funzionamento dell'Ufficio.

Attualmente, sebbene formalmente la pianta organica non presenti alcuna "scopertura" (11 su 11), in realtà, per un verso, a breve ci sarà il trasferimento ad altro Ufficio (già deliberato) del dr. Roberto Patscot, e, per altro verso, la dr.ssa Recano gode di un parziale esonero (per maternità) dai alcuni servizi, tra cui quello di partecipazione alle udienze dibattimentali.

A differenza di tante Procure "periferiche" e "circondariali", quella di Avellino, peraltro, ha sempre visto la presenza (anche a lungo termine) di magistrati di provata esperienza professionale, caratterizzata da anni di svolgimento di funzioni di Sostituto Procuratore in Uffici diversificati, sia sotto il profilo territoriale che per dimensioni.

Ed invero, attualmente, ad eccezione della dr.ssa Recano, magistrato di prima nomina, prestano servizio presso questo Ufficio tutti magistrati che oscillano tra la 2^a (un solo magistrato) e la 7^a valutazione di professionalità.

Tutti, indistintamente (ad eccezione della dr. Recano, per le ragioni dette, e della dr. Salvatore, ad Avellino fin dal primo incarico), hanno svolto le funzioni di Sostituto Procuratore in Uffici di diversa collocazione geografica, tutte a maggiore o simile densità criminale.

e diverse dimensioni (da Benevento a Foggia, da Salerno a Lamezia Terme, da Palmi a Locri, da Enna a Potenza).

Alcuni dei Sostituti, nel corso della loro vita professionale, sono stati altresì applicati (per scelta o d'ufficio) ad altri Uffici di Procura, sia all'interno che all'esterno del Distretto.


Si è voluto chiarire ciò per evidenziare che, alla luce dei dati sopra riportati, si intuisce agevolmente che i Magistrati tuttora in servizio presso questa Procura hanno maturato poliformi e diversificate esperienze professionali in Uffici di Procura, da poter considerarsi tutti (ad eccezione e per le note ragioni, della dr.ssa Recano) equivalenti sia sotto il profilo della professionalità che delle attitudini specifiche all'una o altra delle materie assegnate alle Sezioni Specializzate, distinguendosi essenzialmente per il solo profilo dell'anzianità.

Precisato ciò, occorre nondimeno evidenziare che in questi anni:

1. non si è mai verificata l'esigenza di dover scegliere tra domande "concorrenti", nella misura in cui i sostituti hanno sempre concordato con le specifiche designazioni, senza sollevare alcuna obiezione o rilievo;
2. l'assegnazione alle singole sezione è stata sempre una scelta condivisa nel corso di riunioni collegiali tra il Procuratore, tutti i sostituti dell'Ufficio e il Procuratore Aggiunto;
3. in ogni singolo provvedimenti di designazione alle sezioni sono state specificate le ragioni della scelta;
4. nei rari casi in cui vi è stata la necessità di scelta tra domande concorrenti si è privilegiato, per le ragioni sopra evidenziate, il criterio oggettivo dell'anzianità laddove questa fosse di gran lunga prevalente (v. provvedimento del 31.8.2018 integrativo dei criteri organizzativi, di assegnazione del dr. Russo alla sez. 1^a a preferenza del dr. Toscano).

Nel futuro triennio, saranno questi stessi criteri ad orientare le scelte per la individuazione dei Magistrati da assegnare alle singole Sezioni o a cui affidare determinati "servizi", nella misura in cui, i detti criteri, si sono rilevati quelli che hanno garantito anche la miglior funzionalità della Procura di Avellino.

Ad oggi, tutti i Sostituti hanno manifestato interesse a mantenere l'attuale assegnazione alle singole sezioni e non si profilano particolari esigenze per modificare l'assetto vigente.



3a. Pertanto, tenuto conto delle premesse sopra esposte, la composizione delle tre “sezioni specializzate” è così determinata:

- la “**Sezione I**” (coordinata dal Proc. Agg. dr. V. D’Onofrio) è composta dai Sostituti Procuratori:
 1. dr. F. Del Mauro,
 2. dr. Luigi Iglia
 3. dr. V. Russo.

- la “**Sezione II**” è composta dai Sostituti Procuratori
 1. d.ssa C. De Angelis,
 2. dr. R. Patscot (già deliberato il trasferimento ad altro Ufficio),
 3. d.ssa A. Salvatore
 4. dr.ssa T. Venezia;

- la “**Sezione III**” è composta dai Sostituti Procuratori:
 1. d.ssa C. Anecchini (in proroga ultradecennale),
 2. d.ssa P. Galdo,
 3. dr. V. Toscano,
 4. dr.ssa L. Recano.

3b. Quanto poi alla “*rotazione nella distribuzione degli affari per materia*”, finalizzata ad evitare la “*permanenza nelle funzioni specializzate per periodi eccessivamente prolungati*”, allo stato l’unica situazione venuta in rilievo è stata quella della dr.ssa Cecilia Anecchini, la quale, maturerà la ultradecennalità nella sezione III (fasce deboli e colpe professionali) il prossimo ottobre 2020.

All’esito della riunione del 14.7.2020, in accordo con tutti i Sostituti e con la stessa interessata che si è dichiarata favorevole, il Procuratore Aggiunto (in qualità di Procuratore f.f.) ha adottato il provvedimento n. 2688/U/2020 del 16.7.2020, con il quale, ai sensi degli artt. 19 D.Lgs. n. 160/2006 e 3 del Regolamento di cui alla Delibera CSM 13.3.2008 così come modificata il data 11.2.2015, l’assegnazione della dr.ssa Anecchini alla sezione III è stata prorogata per un ulteriore anno – per le ragioni esposte nel citato decreto (v. all. n. 5).

3c. Qualora nel periodo di vigenza del presente provvedimento, l’organico di una Sezione dovesse ridursi per **impedimenti a lungo termine o trasferimento ad altro ufficio**, ovvero dovessero



verificarsi ipotesi di **astensione** o **impedimenti occasionali**, si seguiranno i criteri di seguito indicati, in cui sono regolamentati gli specifici profili legati alle supplenze interne, sostituzioni ed astensioni.

Ad ogni buon fine, si chiarisce preliminarmente che, nel caso in cui dovesse rendersi necessaria una supplenza interna per ragioni legate ad assenza prolungata e/o trasferimento ad altro Ufficio e la situazione organizzativa consenta di evitare di “congelare” il ruolo, il Procuratore della Repubblica provvederà, ad un interpellato tra tutti i Sostituti al momento in servizio e seguirà per la scelta del Sostituto “supplente”, i criteri esposti nella premessa del presente paragrafo, privilegiando innanzitutto gli accordi raggiunti e le disponibilità espresse dai singoli magistrati (sempre che ciò non sia confliggente con ragioni di servizio ed esigenze organizzative), ricorrendo al criterio della minore anzianità di ruolo solo nelle ipotesi di residuali di mancato accordo e/o interpellato negativo.

Per le ipotesi di “astensione” si seguirà un criterio di attribuzione “automatico” a scorrimento (v. oltre).

Per le ipotesi di impedimento occasionale, si terrà conto di volta in volta del “peso” dello specifico servizio delegato (tipologia di Udienza, Turno Esterno ecc.).

In conformità alle circolari e alle linee guida del CSM (cfr. Pratica num. 336/VV/2011 del plenum CSM del 20.6.2018), lo strumento della **sostituzione interna** sarà disciplinato secondo i seguenti criteri, che sono stati discussi e condivisi da tutti i componenti dell’Ufficio nel corso della riunione del 14.7.2020.

1. In caso di **impedimento occasionale** si procederà alla sostituzione secondo i seguenti criteri:

A) TURNI ESTERNI E AFFARI URGENTI

- i. **Sostituzione per imprevisti ed impossibilità sopravvenute.**

Nel caso in cui, per eventi imprevisti o per impossibilità sopravvenute, risultasse impossibile ai magistrati addetti al Turno Esterno e Affari Urgenti far fronte a tali impegni, salvo disponibilità da parte di altro Sostituto (con cui vi sarà uno “scambio” del Turno o un “recupero” il mese successivo), a tali turni

giornalieri saranno addetti in sostituzione, per le prime 12 ore, i Sostituti già designati ai medesimi turni nella giornata precedente e, per le altre 12 ore, i Sostituti già designati ai medesimi turni nella giornata successiva.

Con la conseguenza, pertanto, che i turni dei magistrati che subentreranno avranno eccezionalmente la durata di 36 ore.

Qualora l'impedimento riguarderà il Sostituto addetto ai Turni del fine settimana (venerdì-domenica), salvo singole disponibilità di fatto, il servizio sarà svolto dal Sostituto designato per il fine settimana immediatamente successivo con il quale sarà possibile uno "scambio" di turno.

ii. Impedimenti successivi alla predisposizione dei turni, comunicati tempestivamente entro il mese precedente.

Nel caso in cui gli impedimenti siano comunicati tempestivamente entro il mese precedente, si farà riferimento alle singole disponibilità di fatto o, in mancanza, ad uno dei Sostituti che risulti libero rispetto ai servizi programmati per il giorno della sostituzione, scegliendo, in via preferenziale, uno tra quelli quello con il quale sarà possibile uno "scambio" dei turni.

iii. Impedimenti nel periodo feriale.

Qualora la necessità di sostituzione di un magistrato insorga durante il periodo feriale e gli altri magistrati siano tutti in congedo ordinario, viene richiamato in Ufficio il Sostituto che risulti "reperibile" secondo i turni di servizio feriali predisposti dal Procuratore e comunicati al Procuratore Generale.

B) UDIENZE

i. Sostituzione per imprevisti ed impossibilità sopravvenuti



Nel caso in cui, per eventi imprevisti, risultasse impossibile ai magistrati addetti alle Udienze far fronte a tali impegni, per la sostituzione si farà riferimento alle singole disponibilità di fatto o, in mancanza, ad uno Sostituto che risulti libero rispetto ai servizi programmati per il giorno della sostituzione; se più di un Sostituto risulti contemporaneamente libero, sarà indicato quello che nel mese in corso sia stato designato per un numero inferiore di udienze; ove anche questo criterio non sarà sufficiente, verrà designato un Sostituto che non sia comunque impegnato nel turno esterno.

Resta fermo il cd. “recupero a compensazione” da parte del magistrato sostituito, ove possibile entro lo stesso mese o entro il mese successivo.

ii. **Impedimenti successivi alla predisposizione dei turni, comunicati tempestivamente entro il mese precedente**

Nel caso in cui gli impedimenti sopravvenuti siano comunicati tempestivamente entro il mese precedente, si farà riferimento alle singole disponibilità di fatto o, in mancanza, ad uno dei Sostituti che risulti libero rispetto ai servizi programmati per il giorno della sostituzione con il quale sarà possibile uno “scambio” dei turni.

2. In caso di **perdurante assenza** di un magistrato dell'Ufficio, dovuta a malattia, gravidanza o altro impedimento a lungo termine, il Procuratore della Repubblica provvederà immediatamente a “congelare” le relative assegnazioni dei nuovi affari. Per i procedimenti pendenti sul ruolo del medesimo, ove necessario, in considerazione della prevedibile durata dell'assenza, si provvederà, fermo restando un tendenziale criterio di “omogeneizzazione” e “perequazione” dei ruoli, alla redistribuzione dei fascicoli secondo le seguenti linee direttive di carattere generale, salvo ragioni di carattere organizzativo e funzionale che impongono una deroga (v. oltre):

- a) I fascicoli rientranti nella competenza “specialistica” andranno redistribuiti proporzionalmente tra tutti i magistrati assegnati alla sezione “specializzata”;
- b) I fascicoli rientranti nella competenza “generica” (cd. “pioggia”) andranno redistribuiti proporzionalmente tra tutti i magistrati dell’Ufficio.

Saranno immediatamente riassegnati, secondo i criteri sopra indicati:

- a) i procedimenti con detenuti;
- b) quelli dei quali risulti urgente la trattazione, in ragione della tutela di interessi di particolare rilievo e di fatti-reato di particolare allarme sociale;
- c) quelli in cui sia prossima la prescrizione;
- d) quelli in cui sia prossima la scadenza dei termini delle indagini preliminari;
- e) i procedimenti rientranti nel cd. “Codice Rosso”.

I medesimi criteri saranno seguiti in caso sia formalizzato il **trasferimento** del magistrato ad altro Ufficio.

In entrambi questi casi (assenza perdurante e trasferimento), il Sostituto originariamente assegnatario provvederà a stilare un elenco dei procedimenti rientranti nelle categorie sopra indicate.

In **deroga** ai superiori criteri, qualora, contemporaneamente all’assenza e/o al trasferimento, prenderà servizio presso l’Ufficio altro magistrato per il quale andrà “formato” un nuovo ruolo, tutti i superiori procedimenti, nei limiti della equiparazione e omogeneizzazione dei ruoli, saranno assegnati a quest’ultimo e, ove non sia possibile rispettare la regola della competenza specialistica, anche a prescindere dalla sezione a cui il medesimo verrà assegnato.

In ossequio alle risoluzioni del C.S.M, nel caso di **astensione** di un magistrato dell’Ufficio in relazione ad uno o più procedimenti, si provvederà alla loro riassegnazione sempre sulla base dei criteri di

suddivisione sopra indicati, con distinzione tra fascicoli di competenza “specialistica” - da riassegnare a magistrati della sezione specializzata competente - e fascicoli di competenza “generica” - da riassegnare a tutti -, secondo un criterio di “scorrimento automatico”, in base all’anzianità di servizio.

3d. I magistrati provenienti da altri Uffici saranno assegnati alle Sezioni con posti vacanti all’atto dell’immissione in possesso.

3e. Nel caso di posti vacanti in più Sezioni specializzate, il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle rilevazioni statistiche aggiornate, dei carichi di lavoro delle varie Sezioni e di tutte le altre esigenze operative e funzionali dell’Ufficio, potrà stabilire di coprire con precedenza un posto rispetto ad un altro.

§ 4. Assegnazione dei procedimenti ai magistrati

Sul punto sono stati applicati i vari criteri di indirizzo generale individuati dalle circolari del C.S.M. nella assegnazione degli affari ai singoli magistrati.

E’, così, previsto che l’assegnazione avvenga sulla base di “*criteri predeterminati*”, evitando “*parametri genericamente equitativi*” o che “*realizzano una discrezionalità incontrollata del dirigente.*”

E’, inoltre, prevista la possibilità di deroga ai criteri predeterminati, da adottare, con provvedimento adeguatamente motivato, in presenza di “*esigenze di servizio*” o “*in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari.*”

E’, altresì, prevista la possibilità di adozione di provvedimenti “*diretti a riequilibrare i carichi di lavoro*”, da adottare con provvedimento che indichi “*le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa dei provvedimenti medesimi.*” (cfr. punto 1b).

Passando alle specifiche **modalità di assegnazione**, si stabilisce quanto segue:

a) Procedimenti non rientranti nella competenza specializzata delle singole Sezioni.

Tali procedimenti saranno assegnati a tutti i Sostituti Procuratori in base ad un rigoroso criterio di “*automatismo informatico*”. A tal

fine, il Sostituto di turno per l'esame delle notizie di reato provvederà a compilare l'apposita scheda, con l'indicazione dell'indagato e del reato, barrando l'apposito spazio "IV (generica)".

L'Ufficio del Re.Ge. provvederà ad individuare il magistrato e ad assegnare il fascicolo con il criterio dell'automatismo informatico, esteso a tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio.

b) Procedimenti rientranti nella competenza delle Sezioni Specializzate.

Il Sostituto di turno per l'esame della notizie di reato provvederà a compilare la scheda con l'indicazione della Sezione specializzata alla quale il procedimento deve essere assegnato.

In tal caso, il Re. Ge. provvederà ad individuare, nell'ambito della Sezione così indicata e con le modalità dell'automatismo informatico, il magistrato cui assegnare il fascicolo.

c) Procedimenti relativi alla "CONVALIDA ARRESTI e FERMI"

Tali procedimenti saranno assegnati in via definitiva al Sostituto di turno esterno, prescindendo dal titolo del reato e dalla circostanza - peraltro da ritenersi solo come ipotesi marginale- che la fattispecie rientri nella specifica competenza di una sezione specializzata.

La suindicata disposizione si fonda sull'evidente opportunità di evitare dispendio di energie professionali e possibili contrasti valutativi tra Sostituti, nonché di salvaguardare esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte dal magistrato che ha già svolto in ordine ai fatti approfondite valutazioni in punto di convalida o di richiesta di misure cautelari.

Quanto alla specifica problematica relativa alla competenza sulla convalida degli arresti in occasione di due o più comunicazioni da parte della P.G., rivolte inizialmente al Sostituto di Turno Esterno "uscente" e poi a quello "subentrante", si stabilisce che la competenza a ricevere gli atti relativi all'arresto ed a svolgere le valutazioni relative alla convalida o all'eventuale liberazione spetta al Sostituto che ha ricevuto la prima telefonata dalla P.G. operante.

d) Procedimenti relativi alla CONVALIDA DI SEQUESTRIE PERQUISIZIONI

Tali procedimenti saranno assegnati nel modo che segue:

- i sequestri e le perquisizioni relativi a fattispecie di reato di competenza “generica” (cd. “pioggia”) saranno trattati nel prosieguo dal Sostituto che ha richiesto la convalida;
- i sequestri e le perquisizioni relativi a fattispecie di reato rientranti nella competenza di una Sezione Specializzata saranno trattati nel prosieguo dal Sostituto che ha richiesto la convalida solo nel caso in cui la relativa fattispecie di reato rientri nella competenza della sezione cui è assegnato; in caso contrario, gli atti verranno assegnati ad altro Sostituto della sezione specializzata competente con le ordinarie modalità di assegnazione di cui al precedente punto b).

4a. Per le ipotesi di co-assegnazione dei procedimenti vengono stabilite, in osservanza delle direttive formulate dal C.S.M., i seguenti criteri:

- per la co-assegnazione di un procedimento a Sostituti appartenenti a diverse sezioni specializzate, sarà necessario un provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica;
- per la co-assegnazione di un procedimento a Sostituti appartenenti alla medesima sezione, la decisione verrà assunta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione interessata e, per i procedimenti di particolare rilievo o in caso di esplicita richiesta, sempre dal Procuratore della Repubblica;
- nell’ipotesi di co-assegnazione, in adesione alle indicazioni consiliari, non potrà -in linea di ordine generale e di principio- essere escluso il Sostituto designabile o designato sulla base dei criteri generali del programma organizzativo dell’Ufficio. L’eventuale esclusione di tale Sostituto sarà possibile solo in presenza di specifiche intese tra i Sostituti interessati o di “*esigenze di servizio*” evidenziate dal Procuratore della Repubblica con provvedimento adeguatamente motivato.

4b. Ipotesi particolari.

Per evitare uno “scambio” indiscriminato dei fascicoli tra i Sostituti, che determinerebbe anche un contrasto tra interpretazioni relative ai fatti analoghi, si ritiene di mantenere i criteri prescelti con le precedenti Tabelle Organizzative 2017-2019; criteri volti ad evitare

che la mancata condivisione su uno o più aspetti delle assegnazioni possano determinare continui rinvii di atti al Procuratore e/o al Procuratore Agg. per dirimere la controversia e per la soluzione della questione.

Pertanto, si dettano i seguenti criteri:

1. nel caso in cui per la stessa vicenda siano configurabili reati di competenza cd. “generica” ed altri di competenza di una Sezione Specialistica, prevarrà il criterio della specializzazione ed il fascicolo processuale verrà assegnato alla sezione specialistica;
2. nel caso di procedimento avente ad oggetto materia “specialistica”, che presenta elementi di connessione con altro procedimento “ordinario” assegnato ad un diverso Sostituto, prevarrà il criterio della “specializzazione” (prescindendo dal numero di iscrizione nel Registro Generale); in questo caso, ciascun Sostituto assegnatario di uno dei procedimenti potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere al Procuratore la co-assegnazione con il titolare dell’altro procedimento;
3. nel caso in cui per la stessa vicenda siano configurabili reati di competenza di diverse Sezioni Specializzate, il fascicolo verrà assegnato alla sezione competente per il reato più grave;
4. nel caso di procedimento avente ad oggetto materia “specialistica”, che presenta elementi di connessione con altro procedimento “specialistico” assegnato ad un diverso Sostituto, i fascicoli verranno assegnati al Sostituto titolare del procedimento avente ad oggetto il reato più grave (prescindendo dal numero di iscrizione nel Registro Generale); in questo caso, ciascun Sostituto assegnatario di uno dei procedimenti potrà, ove lo riterrà opportuno o in presenza di questioni “specialistiche” di particolare rilevanza, richiedere al Procuratore la co-assegnazione con il titolare dell’altro procedimento “specialistico”;
5. nel caso in cui il fascicolo sia iscritto per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., lo stesso verrà assegnato alla sezione competente per il reato-fine più grave;
6. nel caso in cui il Sostituto assegnatario ritenga errata o incompleta la qualificazione giuridica data al fatto dal P.M. addetto all’esame delle notizie di reato, con conseguente competenza di una Sezione Specializzata, provvederà alla

trasmissione del fascicolo al collega che ha curato la prima iscrizione. Solo nell'ipotesi in cui il Sostituto destinatario del procedimento non condivida la nuova qualificazione del fatto, il fascicolo verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione specializzata, con una nota contenente le argomentazioni a sostegno della sua tesi, per la definizione del contrasto;

7. nel caso di procedimento trasmesso da altra A.G. per competenza territoriale con indagati in stato di detenzione, in relazione ai quali occorre avanzare nuova richiesta ex art. 27 c.p.p., il Sostituto addetto al "turno esterno" manterrà l'assegnazione del procedimento sia nel caso in cui avanzi richiesta di una nuova misura cautelare al giudice territorialmente competente, sia nel caso in cui non ritenga di richiedere, per valutazioni di merito o per motivi di ordine processuale, la nuova misura custodiale;
8. nel caso in cui dalle indagini in corso (*seguiti* di informative di reato, verbali di dichiarazioni, intercettazioni di conversazioni ecc.) appaiono emergere notizie di reato relative a fatti diversi da quelli per i quali già si procede, gli atti contenenti le nuove emergenze sono trattenuti dal Sostituto procedente, salvo che non intenda procedere allo "stralcio" (v. successivi punti 14 e 15).

Se la vicenda appare, però, di particolare rilievo o allarme sociale, gli atti vanno trasmessi -senza ritardo- al Procuratore della Repubblica per le valutazioni del caso anche in relazione ad un'eventuale co-assegnazione o assegnazione ad altro Sostituto.

9. Nel caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, non si determina lo spostamento del procedimento ad altro magistrato.

Analoga regola vale anche per i reati collegati ex art. 371, comma 2, lett. a) e b), c.p.p., individuati successivamente alla prima iscrizione ed assegnazione, anche se più gravi.

Anche in questa ipotesi, ove i reati appaiano di particolare rilievo o allarme sociale e siano di competenza di altra sezione, verrà comunque informato il Procuratore della Repubblica, anche per un eventuale co-assegnazione.

10. Sono assegnati al P.M. del "precedente" i fascicoli iscritti a Registro Modello 45, nonché i procedimenti per reati

connessi ex art. 12 c.p.p., salvo che il “precedente” non sia stato definito con richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio ovvero di fissazione della data per l’udienza di comparizione nei procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

11. I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 369, 371-bis, 371-ter e 372 c.p. sono di regola assegnati al Sostituto del procedimento principale, anche se definito.

12. I procedimenti per falsa testimonianza e calunnia originati da richiesta di copia di atti formulata dal P.M. d'udienza, ovvero trasmessi per disposizione del Giudice o su richiesta delle parti private, sono assegnati allo stesso P.M. di udienza, salvo che si tratti di V.P.O., nel qual caso il procedimento è assegnato all’originario titolare del procedimento.

Nel caso in cui il P.M. di udienza sia stato trasferito o sia assente per lungo termine, il procedimento sarà assegnato secondo gli ordinari criteri di ordine generale sopra richiamati.

13. Nel caso di restituzione di un procedimento, inviato precedentemente per competenza ad altra A.G., si procede a nuova iscrizione ed all’assegnazione allo stesso magistrato originariamente delegato, sempre che presti ancora servizio presso questo Ufficio. In caso di avvenuto trasferimento ad altro Ufficio, il procedimento viene assegnato con i criteri di ordine generale. Verrà assegnato allo stesso magistrato originariamente delegato anche il procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti che nelle more della restituzione è stato oggetto di autonoma iscrizione.

14. Gli “stralci” riflettenti reati connessi, o per i quali appaia opportuna la trattazione unitaria, sono assegnati allo stesso Sostituto che ha proceduto allo “stralcio”.

15. Gli “stralci” relativi a reati non connessi sono assegnati con i criteri di ordine generale.

4c. Quanto ai “visti” sulle sentenze, si dispone quanto segue:

- le sentenze emesse dal G.u.p. sono sottoposte al “visto” del Sostituto titolare del procedimento nella fase delle indagini preliminari;
- le sentenze emesse dal Giudice in composizione Collegiale sono sottoposte al “visto” del Sostituto che ha partecipato

all'udienza di discussione, formulando le richieste conclusive;

- le sentenze emesse dal Giudice in composizione Monocratica sono trasmesse al V.P.O. dell'udienza di discussione, il quale le sottoporrà al "visto" del Sostituto Procuratore titolare del procedimento. Ove nel frattempo, il p.m. titolare sia stato trasferito ad altro Ufficio o sia assente a lungo termine, le sentenze saranno sottoposte dal V.P.O. al p.m. "di riferimento" e quelli temporaneamente non "abbinati" al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'attività degli stessi (cfr. punto 7 del verbale di riunione del 14.7.2020, concordato tra tutti i Sostituti dell'Ufficio);
- le sentenze emesse a seguito di rito direttissimo sono sottoposte al "visto" del Sostituto che ha proceduto con giudizio direttissimo.

4d. Quanto all'assegnazione delle richieste di "rogatoria" provenienti da altre AA.GG., va riproposto il sistema attualmente in atto, che prevede l'assegnazione delle "rogatorie" al Sostituto impegnato nel Turno Esterno.

4e. Infine, tutti i suindicati criteri generali di assegnazione degli affari potranno essere derogati dal Procuratore della Repubblica - come stabilito dal C.S.M.- *"in presenza di esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari"*, con provvedimento contenente adeguata motivazione e specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento della deroga.

§ 5. Sostituto Procuratore addetto al servizio Turno Esterno e Affari Urgenti.

5a. Al servizio in questione è addetto un Sostituto Procuratore. Rimangono invariate le competenze assegnate al magistrato di "turno", il quale, reperibile anche fuori dall'orario di lavoro in ufficio, dovrà:

- esaminare le notizie di reato pervenute, provvedendo alle indicazioni necessarie per una corretta iscrizione delle stesse al Re.Ge.;
- provvedere alla ricezione ed alla ratifica di denunce e querele;

- provvedere alla convalida degli arresti e dei fermi operati dalla P.G.;
- provvedere alla convalida dei sequestri operati dalla P.G.;
- disporre il fermo in casi di urgenza;
- svolgere i primi atti d'indagine in casi di decessi e di reati di particolare gravità.

Nel corso dell'espletamento del servizio "affari urgenti", il Sostituto Procuratore delegato provvederà, quotidianamente, ad informare il Procuratore della Repubblica in ordine alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti, per consentire allo stesso un'immediata ed ampia conoscenza delle vicende di competenza dell'Ufficio, nonché una valutazione circa l'opportunità di prevedere l'obbligo di "Riferire".

Il turno avrà la durata di **un giorno dal lunedì al giovedì**, con decorrenza dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

Durante il fine settimana, il turno avrà la durata di 3 giorni (in particolare, dal venerdì alla domenica), con decorrenza anch'esso dalle ore 8,00 del venerdì e fino alle ore 8,00 del successivo lunedì. Prima della conclusione del turno, il Sostituto "smontante" provvederà alla convalida degli arresti e dei fermi di cui ha avuto notizia durante il proprio turno, nonché delle perquisizioni e dei sequestri depositati durante il turno.

Quanto alla specifica problematica relativa all'eventuale espletamento di "atti urgenti" da parte del P.M. addetto al "turno esterno" per vicende che appaiono fin da subito rientrare nella competenza di una delle Sezioni Specializzate, si stabilisce che il Sostituto addetto al "Turno Esterno", all'atto della ricezione di una comunicazione di notizia di reato che rientra nella competenza di una Sezione Specializzata e che presenta carattere di urgenza, provvederà alla immediata iscrizione della stessa (segnalandone l'Urgenza e l'Evidenza per il p.m.) ed alla trasmissione degli atti al Sostituto della Sezione Specializzata a cui il fascicolo verrà assegnato.

In caso di assenza o di impedimento del Sostituto assegnatario del procedimento, gli atti verranno sottoposti, a seconda della "materia specialistica", alla valutazione del Procuratore della Repubblica, o del Procuratore Aggiunto ai fini di una delega al Sostituto del "turno-esterno" per l'espletamento di tutti i necessari "atti urgenti".

5b. Il criterio organizzativo che precede va contemperato con le disposizioni di cui alle circolari del C.S.M. prot. P 6199/2015 e prot. P 6262/2015 entrambe in data 27 marzo 2015, avente ad oggetto rispettivamente “*la regolamentazione delle ferie dei magistrati*” e l’“*adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati*” (con successiva “nota ricognitiva” di cui al prot. nr. P7774/2016 del 21 aprile 2016), prevedendo di non assegnare al Sostituto, dopo una reperibilità notturna e/o festiva, impegni di udienza nel primo e -ove possibile compatibilmente con le esigenze di servizio- anche nel secondo giorno immediatamente successivi al “turno”, attribuendo al Procuratore della Repubblica il compito di programmare i turni di servizio ed adottare gli ulteriori accorgimenti organizzativi improntati ai principi della effettività delle ferie come periodo in cui non devono gravare obblighi di lavoro di alcun genere e di garantire il “recupero” all’esito di un turno di servizio notturno e/o festivo.

5c. In relazione all’organizzazione del c.d. “turno esterno”, si ritiene di confermare i criteri già in atto per la “reperibilità dei medici legali” ed, in particolare:

- è predisposto un servizio di “reperibilità” quotidiana di medici-legali a cui potranno rivolgersi i Sostituti addetti al “servizio esterno”;
- il servizio è affidato ai d.ri Lamberto Pianese, Elena Picciocchi, Carmen Sementa e Carmela Giordano, i quali hanno manifestato la propria disponibilità;
- i “turni di reperibilità” saranno redatti direttamente dai medici-legali e saranno presentati alla Segreteria del Procuratore della Repubblica con cadenza mensile e tempestivamente rispetto al servizio da espletare.

§ 6. Le udienze

Attualmente, anche a seguito di riunioni di coordinamento tra Il Procuratore, il Procuratore Agg., il Presidente del Tribunale e il Presidente coordinatore del settore penale del Tribunale, l’organizzazione delle Udienze penale, monocratiche e collegiali è così strutturata:

- per le udienze collegiali, sono attualmente fissate 4 udienze settimanali, dal martedì al venerdì;

- per le udienze monocratiche, sono fissate udienze dal lunedì al venerdì in numero variabile da 3 a 5.

Per i processi di competenza del Tribunale in composizione Monocratica, le funzioni di p.m. di udienza vengono ordinariamente svolte dai V.P.O. in servizio presso l'Ufficio, eccetto le ipotesi di cui alla recente novella legislativa di riordino dei Giudici Onorari (D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116) e per i processi particolarmente complessi e delicati, in cui le funzioni di p.m. sono assegnate ad un P.M. "togato", che tendenzialmente è lo stesso che ha svolto le indagini ed ha esercitato l'azione penale.

Il D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, ha previsto che per i procedimenti iscritti successivamente al 15.8.2020 (artt. 17 co. 3 e 30 co. 8) aventi ad oggetto i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario non potrà più svolgere funzioni di p.m. di udienza.

Nel corso della riunione del 14.7.2020 tutti i Sostituti hanno concordato che al dibattimento innanzi al GM venga destinato, ove non trasferito o assente a lungo termine, il PM titolare delle indagini, con eventuale "sgravio" da altri servizi.

Per i processi di competenza del Tribunale in composizione Collegiale, da oltre un anno si è passati da 3 a 4 udienze settimanali, per cui, è stato necessario rimodulare i criteri di abbinamento Sostituti/Collegio (v. oltre), che hanno costituito oggetto di apposite riunioni tenute in data 24.6 e 14.7.2020.

Alle suddette udienze partecipano tutti i Sostituti in numero di **2 Udienze mensili**, eccetto il dr. Patscot che ne partecipa ad una sola (per l'esonero di cui gode del 50%) e la dr.ssa Recano, che è esonerata dalle Udienze dibattimentali.

Per quanto riguarda le Udienza Preliminari, ne sono previste 4 settimanali, dal martedì al venerdì. Ad esse partecipano tutti i sostituti dell'Ufficio in numero di **una udienza mensile**, eccetto la dr.ssa Recano che, in ragione della esenzione da alcuni servizi, ne tratta due ogni settimana (cfr. all. n. 8 OdS n. 771/U/2020 del 19.2.2020).

6a. Tanto premesso, si stabilisce quanto segue.

Allo scopo di assicurare, nel modo più incisivo possibile, il principio della “*continuità*” del Sostituto nella trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione collegiale, sono previsti due criteri organizzativi:

- per i procedimenti di maggiore complessità e delicatezza, il Sostituto delegato alla fase delle indagini preliminari provvederà, all’atto della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ad informare -con sintetica nota scritta- il Procuratore della Repubblica ed il Funzionario responsabile del “sette dibattimento collegiale”: ciò allo scopo di consentire che, nella predisposizione dei turni mensili di servizio, quel Sostituto sia delegato -compatibilmente con gli altri impegni- alla partecipazione all’udienza G.u.p. ed a quelle dibattimentali nelle quali sarà trattato il processo in questione;
- si tenderà ad assicurare -sempre compatibilmente con le esigenze complessive dell’Ufficio- l’assegnazione dei Sostituti in modo continuativo presso la medesima Sezione del Tribunale in composizione collegiale.

Per rendere quanto più efficiente possibile il suindicato criterio organizzativo, si è richiesto nel corso delle riunioni presso la Presidenza del Tribunale ai Presidenti delle sezioni penali la disponibilità nel concordare i rinvii dei processi più complessi con il rappresentante dell’Ufficio del P.M., per agevolare la partecipazione alle successive udienze sempre dello stesso Sostituto.

Nel corso di tale riunione, l’Ufficio della Procura della Repubblica ha richiesto, altresì, ai Presidenti delle Sezioni dibattimentali di tenere conto, nella fissazione del numero delle udienze e nella determinazione dei ruoli, dell’organico dei Sostituti Procuratori: ciò in quanto l’eccessivo numero di udienze fissate o la predisposizione di ruoli particolarmente “carichi” determinerebbero gravi difficoltà -se non addirittura l’impossibilità- per l’espletamento delle attività istituzionali di quest’Ufficio.

All’esito delle riunioni tenute con i Sostituti dell’Ufficio, si sono stabiliti i seguenti criteri di abbinamento Sostituto/Collegio:

- le d.sse Anecchini, De Angelis e Galdo sul **Collegio del Martedì**;
- i d.ri Del Mauro, Venezia e Iglia sul **Collegio del Mercoledì**;
- la dr.ssa Salvatore sul **Collegio del Giovedì**;

- i d.ri Russo e Toscano sul **collegio del Venerdì**.

Il dr. Patscot (con esonero al 50%), è assegnato al “processo Isochimica” che ha cadenza mensile innanzi al Collegio del Venerdì (A tal proposito, a seguito della delibera del Plenum di trasferimento si è avanzata al Procuratore Generale richiesta di applicazione endodistrettuale del collega al singolo processo, in ragione della estrema complessità e della fase, ormai conclusiva, del dibattimento).


Per eventualmente compensare i servizi di Udienza tutti i Sostituti ruoteranno sul Collegio del Giovedì, ad eccezione della dr.ssa A. Salvatore, già assegnata al suddetto collegio, e del dr. R. Patscot, già assegnato al proc. Isochimica che si celebra a cadenza mensile innanzi al collegio del Venerdì.

6b. Per le udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica e al Giudice di Pace, si è tenuto conto di due diverse e concorrenti esigenze, costituite, da un lato, dalla opportunità di assicurare la presenza di un p.m. togato quantomeno in occasione della trattazione di processi complessi e, dall’altro, dalla ovvia necessità di non pregiudicare oltre misura lo sviluppo dell’attività d’indagine per effetto della attribuzione ai Sostituti di un carico di udienze elevato e, comunque, eccessivo rispetto alle ulteriori esigenze di Ufficio.

Tali opposte esigenze sono state temperate stabilendo la partecipazione, in linea di principio, a tali udienze del Vice-Procuratori Onorari, tranne che per i processi di maggiore complessità e rilevanza, per i quali verrà prevista la delega al Sostituto che ha svolto le indagini. A tal fine, il Sostituto delegato alla fase delle indagini preliminari provvederà, all’atto della predisposizione del decreto che dispone il giudizio, ad informare - con sintetica nota scritta- il Procuratore della Repubblica ed il Funzionario responsabile del “settore dibattimento monocratico”, per tenerne conto -sempre compatibilmente con le diverse esigenze di Ufficio- nella predisposizione dei turni di servizio.

A fronte della previsione di tale impegno dei VV.PP.OO. nella fase dibattimentale, è ovviamente necessario fissare regole di verifica anche in relazione all’esito dei processi trattati e definiti.

Vanno, pertanto, ribadite e confermate le disposizioni sopra richiamate che, modificando il precedente criterio, prevede che a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento i VV.PP.OO.



sottoporranno al visto del p.m. titolare del procedimento la sentenza dei processi trattati.

Nel caso di condivisione dell'esito del dibattimento, il Sostituto "visterà" la sentenza che verrà conservato agli atti di ufficio.

In caso di mancata condivisione della richiesta avanzata dal V.P.O. o della decisione adottata dall'organo giudicante, il Sostituto provvederà a proporre impugnazione.

Più in generale, il Sostituto provvederà a segnalare al Procuratore e/o al Procuratore Agg. coordinatore dei VV.PP.OO. eventuali importanti carenze tecniche o comportamentali emerse nell'attività dibattimentale da parte del V.P.O.

Vanno, altresì, ribadite e confermate sul punto le "Direttive operative in relazione alla gestione delle udienze assegnate ai VV.PP.OO." di cui al provvedimento del Procuratore Aggiunto - coordinatore dell'attività degli stessi in data 26 maggio 2016 (all. n. 6), nonché le linee direttive adottate a seguito della Riforma di cui al D.Lgs n. 116/17 di cui ai provvedimenti del 14 e 18 settembre 2017 a firma del Procuratore agg. coordinatore VPO (all. nn. 7a e 7b).

6c. Per i processi di competenza della Corte di Assise, è prevista - in linea di principio e fatte salve diverse e prevalenti esigenze d'Ufficio- la designazione del Sostituto delegato per la fase delle indagini preliminari.

§ 7. I Vice Procuratori Onorari

(provv. prot. n 189/U/17 del 16.1.2017; n. 2097/U/17 del 28.4.2017; n. 2097/U/2017-2 del 3.5.2017)

L'organizzazione dell'attività dei VV.PP.OO. è stata, parzialmente, ma in maniera significativa e sostanziale, modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17 di Riforma organica della Magistratura Onoraria.

Con OdS. n. 4787/U/2017 del 6.11.2017 veniva rielaborata la nuova organizzazione su proposte e provvedimenti del Procuratore aggiunto coordinatore dell'attività e condivise e fatte proprie dal procuratore della Repubblica.

Disposizioni che hanno reso, per un verso, più efficiente la gestione dei procedimenti affidati agli stessi e maggiormente perequata la distribuzione dei carichi di lavoro e, per tali ragioni, si intendono riproporre nel presente provvedimento di organizzazione generale

dell'Ufficio per il prossimo triennio, con una *reductio ad unum* dei diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo.

In via preliminare, va precisato che, attualmente, i vv.pp.oo. in servizio presso questo Ufficio sono in nr. di 13 ed ognuno, ad eccezione delle dr.sse Rossomando e Carotenuto, sono "abbinati" ad uno degli 11 Sostituti Procuratori in servizio presso questo Ufficio.

I vv.pp.oo. in servizio presso questo Ufficio sono tutti di nomina antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. citato e ad essi erano affidati in precedenza l'istruzione e la definizione dei fascicoli mod. 21- *bis* (affari di competenza dei GdP), nonché le funzioni di p.m. per le udienze celebrate innanzi al G.d.P. e al Tribunale in composizione Monocratica.

Per effetto delle nuove disposizioni legislative, e in particolare per quanto disposto dall'art. 32, co. 1, del citato D.Lgs., devono considerarsi già subito applicabili, anche ai vv.pp.oo. presenti in servizio, tutte le norme contenute nei capi da I a IX dello stesso D.Lgs. citato, ove non diversamente disposto dal capo XI, con la conseguenza che le uniche disposizioni allo stato non applicabili ai vv.pp.oo. in servizio risultano quelle relative ai limiti di impiego di cui al secondo e terzo periodo del comma terzo dell'art. 1 (per effetto della specifica previsione di cui all'art. 31 co.5), nonché quelle relative ai divieti per le attività delegabili di cui all'art. 17 co.3, seppure, in tale ultimo caso, con il limite che si tratti di procedimenti relativi a notizie di reato "acquisite" dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del citato D.Lvo (stante l'ulteriore previsione di cui all'art.30 co. 8), quindi prima del 15.8.2017.

Le nuove disposizioni prevedono l'istituzione e l'organizzazione di un "**Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**" (art. 2 D.Lgs. citato), il quale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, può avvalersi "*dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*".

I compiti e le attività affidati ai vv.pp.oo. assegnati all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, sono sistematicamente indicati nei successivi artt. 16 e 17 cit. D.Lgs..

Presso l'Ufficio di Procura di Avellino è istituito l'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* che si avvale di **tutti i Vice Procuratori Onorari** in servizio.

Ai vv.pp.oo. componenti la suddetta struttura organizzativa saranno assegnati i seguenti compiti e funzioni:

- a) in relazione ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace (**mod. 21-bis**), si procederà con un'assegnazione diretta ai vv.pp.oo. in servizio dell'intero fascicolo, attraverso una delega "generale" da parte del Procuratore della Repubblica (o un suo delegato) e un criterio di distribuzione automatico che, in attesa dei supporti informatici forniti dal Ministero, sarà lo stesso attualmente utilizzato per l'assegnazione ai magistrati professionali;
- b) in relazione ai fascicoli di competenza del Tribunale (**mod. 21**), le attività consentite ex art. 17 D.Lgs citato, sono delegate, discrezionalmente e in via tendenziale, dal magistrato professionale titolare del procedimento al v.p.o. ad esso abbinato, salvo che decida di affidarlo ad altro v.p.o. privo di abbinamento. A tal fine il Procuratore della Repubblica, nell'assegnare il procedimento al magistrato professionale, rilascerà anche l'autorizzazione alla delega ai vv.pp.oo. per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a questi consentiti.

Ad ogni magistrato professionale (ad eccezione del Procuratore e del Procuratore Aggiunto) sarà abbinato un v.p.o. secondo il seguente schema:

1. dr. **F. Del Mauro** con la **dr.ssa Lo Mazzo**;
2. dr. **L. Iglio** con la **dr.ssa Abbondandolo**;

3. dr.ssa **T. Venezia** con la **dr.ssa Cassano**;
4. dr.ssa **C. De Angelis** con la **dr.ssa Giordano**;
5. dr.ssa **A. Salvatore** con la **dr.ssa Silvestro**;
6. dr.ssa **C. Anzecchini** con la **dr.ssa De Nisco**;
7. dr.ssa **P. Galdo** con la **dr.ssa Angiuoli**;
8. dr. **R. Patscot** con la **dr.ssa Sica**;
9. dr. **V. Toscano** con la **dr.ssa De Asmundis**;
10. dr. **V. Russo** con la **dr.ssa Carullo**;
11. dr.ssa **L. Recano** con la **dr.ssa Greco**.

Alle **dr.sse Carotenuto e Russomando**, allo stato (e fino alla modifica degli abbinamenti per effetto della prevista “rotazione”), pur andando a comporre la struttura unitaria centralizzata, oltre all’assegnazione diretta dei fascicoli mod. 21-bis, potranno essere delegati compiti e attività di cui all’art. 16 D.Lgs n. 116/17 da tutti i magistrati professionali della Procura, compreso in essi il Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore della Repubblica coordinerà l’Ufficio di Collaborazione e, in particolare, provvederà alla distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, a vigilare sulla loro attività e a sorvegliare l’andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari. Nello svolgimento dei compiti indicati, il Procuratore della Repubblica si avvarrà dell’ausilio del Procuratore Aggiunto.

Al Procuratore Aggiunto è attribuito il compito di vigilare sull’attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse

anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

Per quanto riguarda l'attività di Segreteria, stante la carenza di organico e nella impossibilità di istituire un'apposita Segreteria Centralizzata, gli adempimenti saranno curati secondo i seguenti criteri:

- per i fascicoli mod. 21-bis dei vv.pp.oo. con "abbinamento", essi saranno curati dalle Segreterie dei rispettivi magistrati professionali;
- per i fascicoli mod. 21-bis dei vv.pp.oo. senza abbinamento, essi saranno curati dal personale operante presso la Segreteria del Procuratore Aggiunto.

Per gli eventuali atti compiuti dai vv.pp.oo. nei fascicoli mod. 21, su delega dei magistrati professionali, essi saranno curati, di volta in volta, dalla Segreteria del magistrato delegante.

Per quanto riguarda i profili retributivi (indennità e criteri di liquidazioni), fino al 15 agosto 2021, restano ferme le disposizioni attualmente in vigore, sia per le udienze sia per i fascicoli in fase di indagine, in relazione ai quali continuerà ad applicarsi il duplice contestuale criterio della "presenza" e della "produttività".

Nel numero delle "definizioni" andranno conteggiati anche eventuali atti (minute di atti preparatori e/o definitivi, interrogatori e assunzioni di informazioni ecc.) compiuti in fascicoli mod. 21 su delega del magistrato professionale.

Sotto questo aspetto non può non rimarcarsi il notevole abbattimento dei costi rispetto alla organizzazione precedente al 2013 e delle positive considerazioni sul punto poste in evidenza nella relazione ispettiva, dalla quale emerge che per le relative indennità "*...negli anni tra il 2009 ed il 2011/2012 la spesa è quasi raddoppiata,*", raggiungendo la cifra di 248.626,00 euro, passando, poi, per l'anno 2013 alla cifra di "*120.344,46*" euro, senza che il relativo servizio ne abbia sofferto alcunchè.

Nell'ultimo anno (2019) le indennità corrisposte ai VV.PP.OO. ammontano a € 185.127,07.

Quanto all'impegno nella fase dibattimentale, si stabilisce, come principio di carattere generale, una partecipazione tendenzialmente in misura paritaria dei VV.PP.OO. alle udienze innanzi al Tribunale

in composizione monocratica ed al Giudice di Pace, tenendo conto del disposto di cui all'art. 17 D. L.vo citato.

Si richiama sul punto il provvedimento del 26 maggio 2016, a firma il Procuratore Aggiunto -in qualità di coordinatore dell'attività dei VV.PP.OO., come si preciserà più innanzi- avente ad oggetto le "direttive operative in relazione alla gestione delle udienze assegnate ai VV.PP.OO.", che in questa sede va integralmente richiamato e che forma parte integrante del presente provvedimento.

7b. Stante la costante partecipazione dei Vice-Procuratori Onorari all'attività di indagine e dibattimentale, si è ritenuta l'opportunità di tenere in debito conto le situazioni di incompatibilità richiamate nella normativa ordinamentale ed è stato, pertanto, richiesto a ciascun magistrato onorario il rilascio di una specifica dichiarazione con l'attestazione dell'assenza, o dell'eventuale sussistenza di tali situazioni

La verifica ha accertato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità.

7c. L'attività di coordinamento dell'attività dei VV.PP.OO. e la redazione dei turni di udienza è assegnata al Procuratore Aggiunto come da O.d.S. nr. 2091/U/2016 del 20 maggio 2016.

§ 8 Composizione delle Segreterie e funzioni ad esse assegnate.

Le Segreterie dei Sostituti operano su tre piani differenti:

- a) quello di segreteria, per tutta l'attività direttamente connessa agli atti e provvedimenti adottati dal magistrato e per la collaborazione nella organizzazione e tenuta dei fascicoli;
- b) quello di assistenza, attraverso la collaborazione dei V.P.O. -che di regola si occupano dei reati di competenza del Giudice di Pace;
- c) quello di collaborazione ed assistenza investigativa, mediante l'impiego di un ufficiale di polizia giudiziaria che si interfacerà con gli organismi di polizia giudiziaria, primi tra tutti le Sezioni di P.G. presso l'ufficio, coadiuvando il magistrato nel lavoro di analisi delle notizie di reato, nella predisposizione delle deleghe indagini e degli atti di indagine (secondo le direttive impartite dal magistrato).



Sono altresì previsti Uffici e Servizi centralizzati, aventi lo scopo primario di ottimizzare le scarse risorse umane disponibili e il numero sempre crescente di nuovi funzionari amministrativi a cui dover affidare anche compiti di coordinamento.

Per cui sono operativi alcuni servizi centralizzati maggiormente gravosi, quali

- la gestione dei fascicoli in fase di 415-bis (affidati ad una dedicata aliquota della sezione di P.G.),
- la gestione dei fascicoli in fase dibattimentale (affidati ad una segreteria dedicata che si occupa degli incombenzi relativi: citazioni, copie di atti, scadenziari ecc),
- la gestione delle intercettazioni telefoniche (affidata all'istituito Ufficio Servizi Intercettazioni, la cui composizione e le cui mansioni sono quelle fissate dal recente decreto di istituzione Prot. n. 3036/U/2020 del 18 agosto 2020, con la successiva modifica/integrazione di cui al provvedimento Prot. 3036/U/2020-1 dell'11.9.2020: v. in all. n. 9).

Con Decreto n. 3696/U/2020 del 9.10.2020 è stato istituito altresì un Ufficio per Digitalizzazione (U.D.F.), finalizzato a dematerializzare i fascicoli in carico alla Procura, attraverso la scansione di tutti gli atti ivi contenuti e il massivo inserimento nell'applicativo TIAP (v. all. n. 10).

§ 9. Criteri in materia di avocazione dei fascicoli

In linea generale, può affermarsi come il principio cardine - richiamato da tutti gli organi intervenuti in subiecta materia, sia a livello centrale (CSM e Procuratore Gen. della Cassazione) sia a livello distrettuale (Proc. Gen.) - debba essere quello dell'**assenza di qualsivoglia automatismo applicativo**.

Il criterio a cui il Procuratore Generale presso la C. Appello occorre che ispiri l'esercizio del proprio potere di avocazione deve essere l'**inerzia effettiva** del titolare dell'azione penale.

Per cui, ne consegue, che non ha motivo di aver luogo l'esercizio del potere di avocazione nei casi di **inerzia necessitata**, nei quali la stasi nella definizione del procedimento sia conseguenza obbligata dal ritardato svolgimento, nel contesto del medesimo procedimento, di attività di **soggetti diversi** dal pubblico ministero (giudice, polizia

giudiziaria, consulente ecc.) **ovvero** sia dovuta al **complessivo carico di lavoro dell'ufficio** inquirente di primo grado.

Altro principio fissato in linea generale è che il suddetto potere dovrà essere esercitato in ragione dei **criteri di priorità** nella trattazione dei procedimenti, sia quelli legislativamente fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. sia quelli, eventualmente, predisposti dai singoli Procuratori della Repubblica.

In sostanza e ad ulteriore precisazione, si è chiarito che la L. 23 giugno 2017, n. 103, è funzionale alla salvaguardia dei valori costituzionali del giusto processo e della obbligatorietà dell'azione penale ex artt. 111 e 112 della Costituzione e, secondo anche quanto espressamente enunciato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, è volta ad evitare **stasi arbitrarie** e conseguenti tempi morti tra la chiusura delle attività di investigazione e il momento, meramente valutativo, in cui il magistrato del pubblico ministero è chiamato a trarre le necessarie conclusioni sui risultati ottenuti.

Sicché **restano escluse** dall'applicabilità del potere di avocazione quelle situazioni che si collocano fuori da questo perimetro e nelle quali la **stasi** è da ritenersi meramente «**apparente**», in quanto non riconducibile ad alcuna inerzia del pubblico ministero.

E quindi, esulano dal novero dei procedimenti suscettibili di avocazione, quelli nei quali il «**blocco**» **dipende da fattori esogeni rispetto all'iniziativa del pubblico ministero**, il quale, lungi dal restare inerte, ha adempiuto agli incumbenti propedeutici alla definizione del procedimento mediante esercizio dell'azione penale o proposizione di richiesta di archiviazione.

E ancora, l'apprezzamento della sussistenza dell'inerzia e l'individuazione delle cause della “stasi” non può comunque prescindere dalle **concrete ed effettive condizioni degli uffici requirenti**, in termini di rapporto tra mole di procedimenti in carico, e dei connessi adempimenti, anche di segreteria, e delle risorse disponibili, cioè – come sottolinea la citata Relazione del CSM – *“di un fattore che incide, frustrandole, sulle commendevoli finalità sottese alla riforma, intesa a fronteggiare un fenomeno, quello dell'inerzia procedimentale, che in molti casi non dipende dalla maggiore o minore solerzia del magistrato cui il fascicolo è affidato, quanto, piuttosto, dall'efficienza della struttura che lo supporta”*.

Ne segue che - come si precisa a fol. 12 della Risoluzione del CSM richiamata in premessa – *“del tutto distonica con gli stessi obiettivi*

perseguiti dal legislatore, oltre che contraria agli indici ermeneutici sopra indicati, si paleserebbe, per contro, la configurazione del potere di avocazione come cogente, doverosamente attivabile a seguito della semplice ricezione delle comunicazioni del pubblico ministero di cui al comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p., ciò che, del resto, condurrebbe ad altro tipo di grave disfunzione".

Ancora, sempre con riguardo a criteri di ordine generale, il **termine delle indagini preliminari dal quale far decorrere gli ulteriori termini di tre mesi o quindici mesi** entro i quali il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione, ex art. 407, comma 3 bis, c.p.p., è quello previsto in sei mesi o un anno dall'art. 405, comma 2, c.p.p., ovvero quello conseguente alla proroga concessa dal giudice ai sensi dell'art. 406, commi da 1 a 2-ter, c.p.p. (c.d. **termine concreto**).

Non deve, dunque, aversi riguardo al termine massimo di diciotto mesi o due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 407 c.p.p. (termine astratto, individuato indipendentemente dalle proroghe richieste e concesse dal giudice); inoltre, nella individuazione del termine di scadenza delle indagini preliminari è necessario avere riguardo anche alle iscrizioni, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., di ulteriori reati o di ulteriori indagati rispetto ai primi.

In ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la valenza della quale persiste anche con riguardo al novellato istituto dell'avocazione, peraltro, il decorso dei termini di cui all'art. 407, comma 3 bis, c.p.p., fino a quando il Procuratore Generale non abbia disposto l'avocazione, non determina la decadenza del Procuratore della Repubblica dal potere di assumere le proprie determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Quanto alla trasmissione delle informazioni utili, la comunicazione, da parte del Procuratore della Repubblica, dell'ordinario elenco di cui all'art. 127 disp. att. ("elenco muto"), in ossequio alla lettera della legge (art. 127 disp. att., art 407, comma 3 bis, c.p.p.) dovrà essere più proficuamente accompagnata dalla comunicazione di un "elenco selettivo", caratterizzato dalla trasmissione di informazioni che consentano di rendere effettivo l'esercizio del potere di avocazione, attraverso un adeguato bagaglio conoscitivo del procedimento, senza peraltro sfociare – come sottolinea la citata Risoluzione del CSM – in una "*indebita intromissione nelle*

prerogative dell'ufficio requirente di primo grado o, addirittura, inocularvi germi di controllo gerarchico", riconoscendo il potere/dovere di tale selezione in capo al Procuratore della Repubblica.

Così come al Procuratore della Repubblica, e non al singolo sostituto, andrà attribuito anche il potere/dovere della "immediata comunicazione".

Con documento trasmesso in data 18.6.2018, la Procura Generale presso la C. Appello di Napoli ha comunicato alle singole Procure del Distretto l'adeguamento del proprio Progetto Organizzativo alla luce della nuova disciplina dell'avocazione, prevista dagli artt. 412 e 407, co. 3-bis, c.p.p., invitando i singoli Uffici di Procura del Distretto ad adeguare i rispettivi Progetti Organizzativi, secondo le linee guida elaborate in quel documento.

In adesione all'invito proveniente dal superiore Ufficio, con O.d.S. n. 192/i/2018 del 29.11.2018 venivano delineate le nuove linee-guida della Procura della Repubblica di Avellino in materia di avocazione, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui agli artt. 412 e 407 co. 3-bis, c.p.p.

Si ritiene di mantenere fermi i suddetti criteri, anche perchè frutto di un'elaborazione comune a livello distrettuale, trasfusa anche in un protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i Procuratori del Distretto insieme al Procuratore Generale in data 13.11.2018.

9.1. Profili di ordine generale

La comunicazione che il Procuratore della Repubblica -sotto la sua diretta responsabilità- dovrà fare al Procuratore Generale riguarderà esclusivamente i procedimenti nei quali si è verificata una "inerzia effettiva" e non già meramente "apparente".

La comunicazione di un procedimento nell'ambito del quale si è verificata un'ipotesi di "inerzia effettiva" non determina, di per sé, un aspetto di rilevanza disciplinare, ma vale ad individuare criticità nelle risposte istituzionali dell'Ufficio.

9.2. Procedimenti interessati

I procedimenti per i quali sono dovute le comunicazioni di cui all'art. 407, comma 3-bis, c.p.p. e previsto il potere di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p., devono considerarsi **solo quelli**



iscritti nei confronti di persone note (cfr. anche protocollo pag. 1 punto 1.1.).

Sono esclusi dalle comunicazioni i procedimenti iscritti a Registro Modello 44 e Modello 45 (cfr. protocollo pag. 1 punto 1.1 co. 2).

Sono sottoposti alla disciplina della comunicazione:

- i procedimenti per i quali il termine delle indagini preliminari è scaduto da oltre 3 mesi, ad eccezione dei casi in cui sia stata richiesta ed ottenuta la proroga da parte del Procuratore Generale (cfr. art. 407 co. 3/bis c.p.p.);
- i procedimenti per i quali è decorso il termine di 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415/bis c.p.p (secondo i principi generali, il termine decorre dall'ultima notifica).

9.3. Ipotesi di esclusione di una "inerzia effettiva"

Non saranno oggetto della specifica comunicazione, in quanto non costituiscono ipotesi di "inerzia effettiva" (cfr. risoluzione del C.S.M.):

- i procedimenti non indicati come "prioritari" dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica.

Sotto quest'ultimo profilo (della priorità), si ritiene ancora opportuno (come evidenziato in altra parte del presente provvedimento) attenersi a quelli fissati dall'art. 132 bis disp. att c.p.p., in attesa di un protocollo elaborato a livello distrettuale (anche con il contributo dei Tribunali e della C. Appello) per la fissazione di criteri ulteriori e diversi, in ragione delle specificità e delle esigenze complessive, processuali e sostanziali, di ciascun Ufficio;

- non saranno ricompresi nel novero dei "prioritari" tutti "*i procedimenti che dovrebbero essere classificati come tali unicamente perché relativi a delitti puniti con la pena edittale non inferiore a quattro anni di reclusione —ai sensi dell'art. 132 bis, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.p.-...*" (cfr. anche protocollo pag. 4 punto 6.3.).
- i procedimenti per i quali si è in attesa dell'esito delle indagini delegate alla P.G., in presenza di tempestivi solleciti rivolti alla P.G.;
- i procedimenti per i quali si è in attesa del deposito da parte della P.G. dell'informativa finale contenente le risultanze complessive dell'attività di indagine; anche in questo caso, occorre la presenza di tempestivi solleciti rivolti alla P.G.;

- i procedimenti per i quali si è in attesa del deposito di una consulenza tecnica.
Nell'ipotesi di permanente ritardo, eccessivo e non giustificato dalla complessità del caso, verrà inviato un ultimo sollecito con la fissazione di un termine perentorio di deposito.
- i procedimenti per i quali è in corso di esame l'informativa finale per la redazione di una richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti per i quali pende all'esame del G.i.p. una richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti per i quali pende innanzi al G.i.p. un incidente probatorio;
- i procedimenti per i quali si è in attesa della fissazione della data di udienza;
- i procedimenti per i quali è intervenuta richiesta di archiviazione e si è in attesa delle notifiche ex art. 408 c.p.p.;
- i procedimenti per i quali né stata sottoscritto l'avviso ex art. 415/bis c.p.p. e si è in attesa della notifica e del completamento dell'ulteriore iter previsto dalla legge;
- i procedimenti per i quali pur essendo scaduti i termini per uno dei soggetti o dei reati iscritti, risultano iscrizioni successive di altri soggetti o altri reati, nel qual caso si rinvia ogni valutazione alla scadenza dei termini in relazione all'ultima iscrizione effettuata;

9.4. Modalità organizzative

I Funzionari addetti alle Segreterie dei singoli Sostituti provvederanno mensilmente –in particolare a metà mese– all'acquisizione dei dati relativi ai procedimenti con i termini scaduti.

I Sostituti Procuratori esamineranno i dati relativi ai procedimenti con i termini scaduti e segnaleranno, con un sintetico appunto riepilogativo ed entro la fine di ciascun mese, quelli per i quali appare ravvisabile una "inerzia effettiva".

Il Direttore Amministrativo "coordinatore del settore penale" organizzerà l'acquisizione dei dati di cui sopra e ne curerà l'inoltro al Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore esaminerà gli elenchi e, nei casi di possibile inerzia, chiederà chiarimenti al magistrato interessato, concordando eventuali iniziative da intraprendere.



All'esito, il Procuratore provvederà alla trasmissione al Procuratore Generale degli elenchi dei procedimenti con le informazioni indicate nel protocollo d'intesa datato 13.11.2018.

L'attività del Procuratore della Repubblica sarà uniformata a due specifiche indicazioni contenute nel richiamato protocollo:

- non sono dovute le comunicazioni in esame *“allorchè possa essere già in astratto esclusa una inerzia effettiva e non meramente apparente”* (cfr. pag. 2 protocollo);
- si auspica che non siano inoltrate comunicazioni *“allorchè ricorrano comunque adeguate ragioni di ritardo”* (cfr. pag. 2 protocollo).

§ 10. Rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

Appare opportuno definire, sia pure in linea di principio, i contenuti dei rapporti tra la Procura della Repubblica di Avellino e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nel modo che segue:

- nel caso di procedimento, originariamente di competenza di questa Procura della Repubblica, poi trasmesso per competenza alla D.D.A. di Napoli, ove quest'ultimo Ufficio richieda una co-delega, verrà valutata l'opportunità - compatibilmente con i carichi di lavoro della Procura della Repubblica di Avellino- di co-delegare il Sostituto originariamente assegnatario del fascicolo processuale, sempre che vi sia il suo consenso. Nell'ipotesi di mancato consenso da parte del Sostituto originario assegnatario, il Procuratore della Repubblica individuerà -sempre compatibilmente con i carichi di lavoro di questo Ufficio e sempre previo consenso- mediante una rotazione, a partire dal Sostituto con maggiore anzianità di servizio;
- nel caso di richiesta di co-delega relativa ad un procedimento che non ha avuto origine presso questa Procura della Repubblica, il Sostituto da co-delegare -sempre compatibilmente con i carichi di lavoro di questo Ufficio- verrà individuato mediante le modalità di cui al punto che precede;
- per i casi di partecipazione alle udienze per la trattazione di procedimenti di competenza della D.D.A., verrà tendenzialmente delegato -salve diverse e prevalenti esigenze d'Ufficio- il Sostituto che ha partecipato alla fase delle

indagini preliminari o, in mancanza, secondo le disponibilità legate ai turni di servizio della Procura della Repubblica di Avellino.

§ 11. Sistemi informatici

L'incarico "magistrato di riferimento per l'informatica" della Procura della Repubblica di Avellino, dopo che il dr. Patscot, precedente MaGrif., ha assunto quello di R.I.D., è ricoperto dal dr. Vincenzo Toscano (cfr. decreto nr. 4192/18 del 27.9.2018).

Il dr. Toscano, nella sua qualità, cura le problematiche relative al sistema informatico dell'Ufficio, emanando direttive ai fini dell'efficienza e della manutenzione dello stesso e curando la gestione dei beni acquisiti dall'Ufficio.

§ 12. Procuratore Aggiunto

In relazione all'attribuzione di funzioni semi-direttive al P.A. dr. D'Onofrio e tenuto conto dei criteri dettati dal C.S.M. in ordine ai "carichi di lavoro" da attribuire ai magistrati che esercitano tali funzioni, si stabilisce quanto segue.

12a. Il P.A. coordina la "1° sezione" ed è responsabile verso il Procuratore della Repubblica dell'attività dei singoli Sostituti Procuratori assegnati a tale sezione.

Il P.A. dà impulso alla attività della Sezione, assicurando uniformità di indirizzo nella "*valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici*", nonché nella conduzione delle indagini mediante la promozione di riunioni periodiche tra i magistrati della sezione a lui affidata e la predisposizione -ove necessaria- di "*protocolli di indagine per categorie di procedimenti*".

Il P.A. avrà cura di informare tempestivamente e preventivamente il Procuratore della Repubblica su tutte le decisioni di rilievo da adottare, fermo restando la evidente possibilità di un diretto rapporto tra i Sostituti ed il Responsabile dell'Ufficio. Informerà, inoltre, il Procuratore della Repubblica degli affari amministrativi afferenti la suindicata sezione specializzata.

A tal fine, il P.A. verrà costantemente informato dai Sostituti assegnati a tale Sezione in relazione allo sviluppo dei procedimenti sui quali risulti apposta l'annotazione "conferire" o per i quali abbia fatto esplicita richiesta.

L'informativa da parte dei Sostituti dovrà essere preventiva rispetto ai provvedimenti rilevanti da adottare.

12b. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della "1° sezione", il P.A. apporrà il "visto" di "assenso" sulle:

- richieste di applicazioni di misure cautelari personali e, per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali;
- nonché il "visto" di controllo sui seguenti provvedimenti:
- richiesta di autorizzazione alla effettuazione di operazioni di intercettazione di comunicazioni;
 - richieste di archiviazione in relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al Sostituto l'obbligo di "conferire";
 - richieste di rinvio a giudizio in relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al Sostituto l'obbligo di "conferire";
 - sui decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, traduttori o interpreti che superino l'importo di 5.000 euro, emessi dai Sostituti assegnati alla "1° Sezione";
 - sugli statini di udienza dei Sostituti assegnati alla "1° Sezione";
 - sulle impugnazioni proposte dai Sostituti assegnati alla "1° Sezione".

12c. Quanto al lavoro giudiziario, il P.A. svolgerà i seguenti compiti:

- trattazione dei procedimenti rientranti nella competenza specialistica della "1° sezione" nella misura paritaria rispetto alle assegnazioni "*specializzate*" dei Sostituti Procuratori addetti alla sezione, nonché dei procedimenti a lui assegnati dal Procuratore della Repubblica;
- trattazione dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione con le modalità specificate al punto 2f..

In considerazione dei compiti anche di collaborazione al Procuratore affidati al P.A. -di seguito dettagliatamente specificati-, non si ritiene di inserire lo stesso nei c.d. "turni esterni - Affari Urgenti", nei turni delle udienze dibattimentali e affidargli la trattazione dei procedimenti.

Tale determinazione è stata condivisa da tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio nel corso delle riunioni di ufficio.

E', tuttavia, prevista la possibilità di assegnare al P.A., compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, a sua richiesta, specifici procedimenti o udienze, in ragione della complessità e della delicatezza delle vicende trattate.

12d. Il P.A. potrà essere co-delegato con magistrati delle sezioni da lui coordinate su sua richiesta e con provvedimento del Procuratore, per la trattazione di procedimenti di particolare rilevanza.

12e. Il P.A., inoltre,

- a) cura la vigilanza sul Casellario Giudiziario, assicurando l'efficienza del servizio e la tempestività degli adempimenti;
- b) cura le problematiche relative ai "Corpi di Reato", assicurando l'efficienza del servizio e la tempestività degli adempimenti;
- c) è delegato al controllo dell'efficienza organizzativa ed operativa del Servizio Intercettazioni;
- d) assicura la vigilanza sul Registro Generale.

§ 13. Il Procuratore della Repubblica

13a. Il Procuratore della Repubblica espleta i compiti lui demandati dall'Ordinamento ed, in particolare, egli esercita la direzione in materia giurisdizionale -curando la vigilanza sulle fasi delle indagini e dei dibattimenti- ed amministrativa, rappresenta l'Ufficio all'esterno, attua il coordinamento generale delle varie attività.

In assenza del Procuratore, per qualsiasi causa, le suindicate attività sono svolte, con funzioni di Vicario, dal Procuratore Aggiunto.

13b. Il Procuratore coordina personalmente l'attività della 2° e 3° sezione ed assicura più in generale, ove necessario, il coordinamento delle indagini relative alle vicende più rilevanti, in considerazione della particolare risonanza del fatto nell'ambiente nazionale o sociale-locale, ovvero del coinvolgimento di persone che rivestono incarichi pubblici, in relazione alle quali potrà eventualmente disporre la co-delega unitamente al Sostituto individuato secondo i criteri ordinari.

Inoltre, il Procuratore si riserva la facoltà di auto-assegnazione di singoli affari, in deroga ai criteri di assegnazione, sulla base di provvedimenti che contengono specifica ed adeguata motivazione.

13c. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della 2° e 3° sezione, il Procuratore apporrà il "visto" di "assenso" sulle:

- richieste di applicazioni di misure cautelari personali e, per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali;

nonché il "visto" di controllo sui seguenti provvedimenti:

- richiesta di autorizzazione alla effettuazione di operazioni di intercettazione di comunicazioni;
- richieste di archiviazione in relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al Sostituto l'obbligo di "conferire";
- richieste di rinvio a giudizio in relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al Sostituto l'obbligo di "conferire";
- sui decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, traduttori o interpreti che superino l'importo di 5.000 euro, emessi dai Sostituti assegnati alle Sezioni "2°" e "3°";
- sugli statini di udienza dei Sostituti assegnati alle Sezioni 2° e 3°;
- sulle impugnazioni proposte dai Sostituti assegnati alle Sezioni 2° e 3°.

13d. Quanto al lavoro giudiziario, il Procuratore della Repubblica svolgerà i seguenti compiti:

- trattazioni di tutti i fascicoli iscritti a Registro Modello 46 (cd. "anonimi");
- trattazione dei procedimenti iscritti a Registro Modello 21 in ordine al reato ex art. 75 D. L.vo 159/2011 (come già previsto con o.d.s. nr. 320/i/2013 del 18 settembre 2013);
- trattazione delle misure di prevenzione nella misura del 50%, con le modalità specificate al punto 2f. del presente provvedimento;
- i rapporti con la Magistratura di sorveglianza;

13e. Il Procuratore svolge funzione di controllo e verifica sul rendimento del personale addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica.

Mantiene, inoltre, i rapporti con gli uffici di Polizia Giudiziaria del territorio (Commissariati Polizia di Stato, Compagnie-Tenenze-Stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza).

13f. il Procuratore della Repubblica è responsabile della gestione e della sorveglianza dell'Archivio Digitale Intercettazioni;

13g. Il Procuratore cura:

- le problematiche relative alla gestione di tutti i capitoli di spesa;
- la predisposizione degli elementi informativi e valutativi per le relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

13h. Il Procuratore cura, inoltre:

- le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo n. 626/1994 e succ. modif.;
- la predisposizione, nell'ambito delle direttive fissate dalla Procura Generale della Repubblica, dei criteri per la sicurezza dell'Ufficio.

13i. Il Procuratore partecipa, unitamente al Dirigente Amministrativo ove presente, alle riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 D.L.vo 273/1989.

13l. Il Procuratore mantiene i rapporti con le organizzazioni sindacali e vigila sul settore relativo al personale amministrativo per quanto attiene alla distribuzione del personale, ai turni di servizio ed al lavoro "straordinario".

13m. Il Procuratore coordina il servizio delle autovetture e vigila sulla regolarità dello stesso.

13n. Il Procuratore provvede alla redazione dei turni mensili di servizio dei Magistrati "togati" ed all'adozione dei provvedimenti in materia di congedi ordinari.

13o. Il Procuratore della Repubblica mantiene i rapporti con la stampa in via esclusiva, allo scopo di assicurare un indirizzo unitario nel rispettare la segretezza dell'attività d'indagine, la funzionalità della stessa ed il diritto di cronaca, nonché di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte nelle indagini.

13p. Rientra nella competenza del Procuratore la predisposizione delle risposte alle interrogazioni parlamentari, nonché la tenuta dei rapporti con gli uffici superiori (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, altri Ministeri) e con le altre pubbliche amministrazioni.

13q. Rientra nella competenza del Procuratore la tenuta dei rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con la Camera Penale e con gli altri ordini professionali.

Il presente ordine di servizio entra in vigore il 1 novembre 2020.

Gli ordini di servizio e tutte le altre disposizioni interne incompatibili con il presente provvedimento sono abrogati.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Si comunichi

- al Consiglio Superiore della Magistratura,
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello,
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello,
- ai magistrati dell'Ufficio,
- ai V.P.O.,
- al Direttore Amministrativo Coordinatore del "settore penale", per quanto di competenza.

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Vincenzo D'Onofrio



Allegati

1. relazione Direttori Amministrativi;
2. Relazione Ispettiva periodo 2013-2018;

3. prospetto rapporto tra procedimenti Pendenti Iniziali/Sopravvenuti/Definiti/Pendenti Finali);
4. Prospetto Udienze 2017-2019 innanzi al G.M. e innanzi ai G.d.P
5. Decreto proroga ultradecennale della dr.ssa Anzecchini;
6. “*Direttive operative in relazione alla gestione delle udienze assegnate ai VV.PP.OO.*” di cui al provvedimento del Procuratore Aggiunto -coordinatore dell’attività degli stessi in data 26 maggio 2016;
7. le linee direttive adottate a seguito della Riforma di cui al D.Lgs n. 116/17 di cui ai provvedimenti del 14 e 18 settembre 2017 a firma del Procuratore agg. coordinatore VPO;
8. OdS n. 771/U/2020 del 19.2.2020 (esonero dr.ssa Recano);
9. Prot. n. 3036/U/2020 del 18 agosto 2020, con la successiva modifica/integrazione di cui al provvedimento Prot. 3036/U/2020-1 dell’11.9.2020;
10. Decreto n. 3696/U/2020 del 9.10.2020 (Istituzione e compiti dell’Ufficio per la Digitalizzazione)

